

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 29 APRILE 2005 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”**.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 28.02.2005, n. 205:

**Linee negoziali per la regolamentazione
dei rapporti in materia di prestazioni di**

**riabilitazione specifica ex art. 26 L. 833/78
erogate dalle strutture private provvisoria-
mente accreditate per il triennio 2005 – 2007
dalla rete riabilitativa extra ospedaliera
privata accreditata ex art. 26 della legge
833/1978 - Definizione del budget complessi-
vo per il 2005 e ripartizione dello stesso per
singolo erogatore accreditato..... Pag. 3**

DELIBERAZIONE 14.03.2005, N. 307:

**Vigilanza sulle farmacie - Approvazione
schema di verbale d'ispezione. Pag. 6**

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 22.03.2005, n. DG11/71:

“Piano di emergenza per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue). Regione Abruzzo” Impegno ed assegnazione alle Aziende U.S.L. regionali delle somme per l’attuazione dei programmi di intervento per l’anno 2005. Pag. 28

DETERMINAZIONE 22.03.2005, n. DG11/72:

Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Anno 2005. Pag. 39

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIREZIONE SANITÀ
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE
MEDICINA DI BASE E SPECIALISTICA

Graduatoria Regionale Provvisoria dei Medici Specialisti Pediatri di libera scelta per il periodo 1.7.2005 – 30.6.2006. Pag. 43

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
N. 1 AVEZZANO (AQ)

Corso di formazione per medici di emergenza sanitaria territoriale, per n. 20 posti + 4 riservati a medici non iscrivibili in graduatoria regionale. Pag. 49

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED
ATTI DELLA REGIONE****ATTI**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 28.02.2005, n. 205:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di riabilitazione specifica ex art. 26 L. 833/78 erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate per il triennio 2005 – 2007 dalla rete riabilitativa extra ospedaliera privata accreditata ex art. 26 della legge 833/1978 - Definizione del budget complessivo per il 2005 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore accreditato.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 8-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992;

Visto l'art. 6 comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'art. 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995 n. 549;

Visto l'art. 32, comma 8 e 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n° 893/97 con la quale venivano adottati provvedimenti in ordine alla introduzione del sistema di accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di assistenza sanitaria residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare in materia di riabilitazione extraospedaliera di cui all'art. 26 della legge 833/78;

Dato Atto che le strutture private di riabilitazione con le quali procedere alla negoziazione

delle prestazioni per gli anni 2005 - 2006 - 2007 sono quelle autorizzate ed accreditate con formali atti della Regione;

Dato Atto, altresì, che la tipologia delle prestazioni da rendere da parte di ciascuna struttura è quella prevista dagli atti di autorizzazione ed accreditamento delle strutture stesse;

Ritenuto opportuno precisare a mente dell'art. 2 comma 7 del D.P.R. de 14 gennaio 1997, richiamato dall'art. 8 quater, comma 2 del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi stipulati sulla scorta delle linee negoziali stabilite dalla Regione;

Visto il verbale (allegato 1) dell'incontro con le strutture private provvisoriamente accreditate erogatrici di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 tenutosi presso la Direzione Regionale Sanità in Pescara il giorno 8 febbraio 2005, nel corso del quale è stato condiviso e definito che:

- la proposta di contratto, allegato al verbale in argomento quale parte integrante e sostanziale (allegato 2), avrà una durata triennale (2005 – 2006 – 2007) e fisserà per ciascun erogatore il relativo budget, fisso ed insuperabile indipendentemente dalle prestazioni c.d. "ineludibili" e con il vincolo del non superamento dei progressivi di periodo;
- per l'anno 2005, nel rispetto degli accordi già stipulati nell'anno 2004, il budget generale, sarà pari a quello di cui alla delibera di G.R. n. 754/C del 30 agosto 2004 incrementato del 15% per i Centri che hanno stipulato l'accordo contrattuale nell'anno 2004 e con l'aggiunta di € 5.068.696 per i Centri accreditati di recente di cui:

- a) € 768.696 (per l'anno 2005) assegnato al Centro di Riabilitazione denominato "Welnes e C. S.a.s." di Montorio al Vomano (TE) accreditato con delibera G.R. n. 1192 del 26 novembre 2004;
- b) € 4.300.000 (per l'anno 2005) assegnato alla Casa di Cura "Villa Serena" per il Centro di Riabilitazione di alta intensità denominato "S. Agnese" di Pineto (TE) accreditato con delibera G.R. 1153 del 22 novembre 2004; così come risultante dal prospetto (allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- per gli anni 2006 e 2007, il budget sarà incrementato sulla base dell'indice F.O.I. (Consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati) Istat;
 - a partire dal 1 gennaio 2005, le tariffe di tutte le tipologie di prestazioni ex art. 26 L. 833/78 saranno incrementate del 10% rispetto al tariffario in vigore alla data del 31 dicembre 2004, come risulta dal verbale sottoscritto dagli intervenuti erogatori accreditati e dal Componente la Giunta, parte integrante e sostanziale del presente deliberato (allegato 1) trasmesso alla Direzione Sanità con nota prot. n. 47/S del 18 febbraio 2005 (acquisito al prot. con n. 4834/DG - 4 del 23 febbraio 2005);
- Dato Atto che la Giunta Regionale si impegna a mettere in condizione la Direzione Sanità di:
- introdurre meccanismi di controllo e di gestione del contenimento della spesa sanitaria riabilitativa entro i tetti programmati;
 - pervenire in ambito regionale alla prefigurazione di comportamenti omogenei di tutti gli erogatori accreditati;
 - di potenziare le procedure di controllo tese a contrastare la non corretta applicazione del sistema di remunerazione a prestazione, anche alla luce dei contenuti del Dpcm 29 no-

vembre 2001, che ha definito i livelli essenziali di assistenza (Lea);

Visto l'art. 122 comma 4 della L.R. n. 15 del 26 aprile 2004 che individua nella F.I.R.A. S.p.a. (Finanziaria Regionale Abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese, l'organismo di gestione e monitoraggio finanziario;

Vista la legge n° 77 del 14 settembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato Atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità e il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

- 1) Di fissare il budget globale complessivo, quale tetto invalicabile relativo alla spesa 2005 per i servizi di riabilitazione extra ospedaliera ex art. 26 della L. 833/78 nella misura di € 90.227.255;
- 2) Di approvare il Piano Preventivo 2005 di riparto del tetto annuo invalicabile e di fissare per l'anno 2005, il budget generale, pari a quello fissato con la delibera G.R. 745/C, incrementato del 15%, e con l'aggiunta di € 5.068.696 per i Centri accreditati di recente di cui:
 - € 768.696 (per l'anno 2005) assegnato al Centro di Riabilitazione denominato "Welnes e C. S.a.s." di Montorio al Vomano (TE), accreditato con delibera G.R. n. 1192 del 26 novembre 2004;
 - € 4.300.000 (per l'anno 2005) assegnato alla Casa di Cura "Villa Serena" per il

- Centro di Riabilitazione di alta intensità denominato "S. Agnese" di Pineto (TE), accreditato con delibera G.R. 1153 del 22 novembre 2004, così come risultante dal prospetto (allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 3) Di fissare sin d'ora, per le annualità 2006 e 2007, il budget complessivo pari a quello dell'anno precedente, incrementato sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI I-STAT);
 - 4) Di stabilire che il tetto di spesa mensile progressivo cumulato, come riportato nella (tabella allegato 3), rappresenta per ciascun erogatore di prestazioni extra-ospedaliere ex art. 26 L. 833/1978 il tetto massimo di spesa invalicabile;
 - 5) Di stabilire la verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità attraverso Commissione Ispettiva permanente, costituita con deliberazione della Giunta Regionale. Il campione oggetto di verifica non può essere inferiore al 5% del numero di prestazioni erogate. Le risultanze pervenute della Commissione Ispettiva vengono inviate anche alle altre Regioni del territorio nazionale, di provenienza dell'assistito, al fine di far corrispondere alle strutture riabilitative le relative remunerazioni sulla base della congruità delle prestazioni erogate;
 - 6) Di approvare lo schema di contratto negoziale per le Prestazioni di Assistenza Riabilitativa extra-ospedaliera ex art. 26 L. 833/1978 erogate dalle Strutture Private riportato in allegato al verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato 2), condiviso con gli erogatori di prestazioni extra-ospedaliere ex art. 26 L. 833/1978 presenti, come da verbale;
 - 7) Di stabilire che i suddetti contratti devono essere sottoscritti dagli erogatori di prestazioni extra-ospedaliere ex art. 26 L. 833/1978 accreditati entro dieci giorni dalla notifica del presente deliberato e a seguito di formale convocazione presso la Direzione Regionale Sanità, e che, in caso di mancata sottoscrizione, viene temporaneamente sospeso l'accreditamento dell'erogatore inadempiente, mediante deliberazione di Giunta Regionale;
 - 8) Di autorizzare ai sensi del comma 3 lettera a) dell'articolo 117 della legge regionale del 26 aprile 2004 n. 15, alla sottoscrizione dei contratti il Dirigente dell'Ufficio Unico degli Acquisti;
 - 9) Di stabilire che annualmente, relativamente al 2006 e 2007, entro il 30 novembre dell'anno precedente, si provvederà all'approvazione del piano preventivo annuale, nel rispetto del presente deliberato, con determina dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio Unico degli Acquisti;
 - 10) Di proporre al Consiglio Regionale, competente l'adozione del relativo provvedimento, la fissazione del nuovo tariffario, con decorrenza successiva all'adozione del provvedimento stesso, stabilendo un incremento delle tariffe di tutte le tipologie di prestazioni ex art 26 L. 833/78 nella misura del 10% rispetto al tariffario in vigore alla data del 31 dicembre 2004;
 - 11) Di inviare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Regionale, per il seguito di competenza relativamente a quanto previsto al precedente punto 10);
 - 12) Di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti amministrativi che si rendessero necessari in relazione al contratto di cui all'Allegato 2, su richiesta del Responsabile dell'U.U.A. entro sette giorni dalla richiesta

medesima. La mancata adozione da parte dei Direttori Generali / Legali rappresentanti di tali eventuali atti costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto con il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3 bis comma 7 Dlgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

13) Di procedere alla notifica del presente atto ai Direttori generali delle AUSL;

14) Di pubblicare il presente atto sul BURA.

15) La Giunta adotta la presente delibera in relazione alle linee negoziali sulla regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di riabilitazione specifica ex art. 26 L. 833/78 erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate per il triennio 2005-2007 dalla rete riabilitativa extra ospedaliera privata accreditata ex art. 26 della L. 833/1978 e in relazione al budget, e ciò potendo fare in quanto atto di ordinaria amministrazione. Relativamente all'aumento tariffario previsto nella detta delibera, la Giunta stralcia e cassa dalla medesima il dispositivo relativo, in quanto l'aumento è materia proponibile al Consiglio Regionale - al quale è demandata la decisione finale - e perciò non deliberabile oggi in quanto è già avvenuto lo scioglimento del Consiglio Regionale.

DELIBERAZIONE 14.03.2005, n. 307:

Vigilanza sulle farmacie - Approvazione schema di verbale d'ispezione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli artt. 111 e 127 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934;

Viste la L. R. n. 32 del 14.08.1981, siccome modificata dalla L. R. n. 33 del 11.07.1991, recante: "Norme per il trasferimento alle Unità Locali Socio-Sanitarie delle funzioni in materia

di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica";

- la L.R. n. 72 del 25.10.1994 "Piano Sanitario Regionale 1994 - 1996", siccome modificata ed integrata dall' art. unico della L.R. n. 81 del 28.04.1995;
- la L. n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale"
- la L.R. n. 47 del 19.07.1984 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria"

Richiamati il R.D. n. 1706/1938 "Regolamento per il servizio farmaceutico"

- il D.P.R. n. 309/1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", siccome modificato;
- il D.Lgs. n. 119/1992 "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari"
- il D.M. del 02.05.2002 "Pubblicazione della XI Edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica Italiana";
- il D.M. del 23.05.2003 "Differimento del termine di cui al D.M. 2 maggio 2002 con il quale è stato approvato il testo della XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana"
- il D.M. del 18.11.2003 " Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali";

Premesso Che:

- ai sensi del paragrafo 3.5 punto 6 della L.R. n. 72/94, siccome modificata ed integrata dalla L.R. n. 81/1995, "la U.S.L. svolge attività ispettiva e di vigilanza sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e su quelle di cui sono titolari i privati", avvalendosi di

apposita Commissione nominata dalla stessa U.S.L. e composta "...dal responsabile del Servizio Farmaceutico dell'U.S.L., o da un farmacista suo delegato; da un farmacista designato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia...", assistiti da un funzionario U.S.L. che riveste qualità di segretario;

- la suddetta attività di vigilanza ha la specifica funzione di verificare la corretta gestione dell'esercizio farmaceutico nonché l'erogazione dell'assistenza farmaceutica e la conduzione tecnico-professionale della Farmacia stessa;

Considerato che allo stato attuale l'attività ispettiva di che trattasi viene svolta dalle competenti Commissioni Aziendali – pur nel rispetto della vigente normativa in materia – secondo modalità differenti e con modelli di verbale diversificati;

Atteso Che detto verbale d'ispezione si prefigura oltre che come mero strumento formale di attestazione della espletata funzione di vigilanza e controllo - in ottemperanza alla norme vigenti, anche come criterio e regola di gestione della qualità cui ogni farmacia deve tendere - risultante di molteplici componenti, tra cui appropriate procedure nelle fasi di lavoro e applicazione dell'azione di vigilanza e controllo a riscontro del corretto svolgimento dell'attività farmaceutica;

Ravvisato Che per la verifica del raggiungimento delle finalità di cui sopra, è opportuno adeguare l'attività ispettiva effettuata dalle Commissioni preposte, – ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dal T.U.L.L.S.S. n. 1265/1934 e dalla L.R. n. 72 del 25.10.1994, siccome integrata e modificata – a criteri di obiettività, uniformità ed omogeneità, attraverso l'adozione di modelli procedurali e strumentali unici, valevoli per tutto il territorio regionale nonché conformare la composizione della Commissione di cui trattasi alle specifiche funzioni da essa svolte;

Preso Atto della necessità rappresentata negli ultimi tempi da tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività ispettiva, – organi istituzionali, organizzazioni sindacali -, di adeguare la prefata attività alle norme vigenti in materia ed in particolare a quelle che garantiscono la qualità del farmaco, attraverso la conservazione e la dispensazione dello stesso; ciò al fine di garantire il raggiungimento di un sistema di qualità (NBP), che costituisce uno degli obiettivi dell'istituto della farmacia;

Considerato inoltre che l'attività di vigilanza sulle farmacie operanti sul territorio - laddove si incentri nella verifica della regolarità degli aspetti amministrativi attinenti il servizio quali ad esempio l'autorizzazione/concessione al servizio farmaceutico – è di competenza del Servizio Farmaceutico Territoriale della A.S.L.;

Ritenuto quindi necessario precisare che - alla luce di quanto sopra ed altresì in considerazione del combinato disposto delle norme di cui alla L.R. n. 32/81 e della L.R. n. 72/94 - per responsabile del Servizio Farmaceutico dell'U.S.L., da nominare quale componente della Commissione di cui sopra debba intendersi il responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale di ciascuna Azienda U.S.L.;

Considerato inoltre che l'attività di vigilanza sulle farmacie – oltre alla già citata verifica della regolarità degli aspetti amministrativi attinenti il servizio – è inerente anche il controllo degli aspetti tecnico-professionali dell'attività farmaceutica;

Ritenuto necessario – nonché opportuno – demandare alla Commissione ispettiva di cui al presente provvedimento anche l'attività ispettiva e di vigilanza sulle farmacie ospedaliere, in quanto il controllo degli aspetti tecnico-professionali dell'attività farmaceutica deve essere effettuato anche nei servizi di farmacia interna ospedaliera, con le modalità che verranno successivamente esplicitate in apposito atto giuntale;

Richiamata la L.R. n. 47 del 19.07.1984 inerente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria che individua, all'art. 2 lettera l), nell'Autorità Sanitaria Locale - ovvero il Sindaco del Comune territorialmente competente - l'Organo preposto alla erogazione della sanzioni amministrative;

Considerato Che:

- per tutte le ipotesi non espressamente previste dalla normativa sopra indicata la stessa rinvia alle disposizioni di cui alla L.689/1981;
- nella specifica fattispecie di controllo effettuato presso farmacie convenzionate pubbliche, la competenza alla erogazione delle eventuali sanzioni amministrative comminate è da rinvenirsi - per quanto sopra dedotto ed ai sensi e per gli effetti dell'art.17 L.689/1981 - in capo alla Amministrazione Regionale e, nello specifico, nel Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità - funzionalmente competente in merito -;

Atteso Che sentiti i Responsabili dei Servizi Farmaceutici Territoriali delle Aziende U.S.L. e con i Presidenti degli Ordini Provinciali dei Farmacisti, è stato predisposto - a seguito delle riunioni del 11/22/29 novembre 2004 e 09 dicembre 2004 tenutesi presso la sede della Direzione Sanità - apposito schema di verbale unificato d'ispezione -in allegato alla presente deliberazione (ALL. A) per farne parte integrante e sostanziale - e da utilizzare per l'intero ambito territoriale regionale per l'attività ispettiva preventiva, ordinaria e straordinaria sulle farmacie convenzionate pubbliche e private e - per quanto applicabile - per l'attività ispettiva sulle farmacie ospedaliere;

Dato Atto del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente

del Servizio Assistenza Distrettuale - Assistenza Farmaceutica;

Dato Atto altresì del parere favorevole, in ordine alla legittimità del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità;

A Voti Unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di adottare lo schema di verbale unificato (allegato A) d'ispezione delle farmacie convenzionate, sia pubbliche che private - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - quale verbale valevole per tutto il territorio regionale per l'attività ispettiva preventiva/ordinaria/straordinaria, fatti salvi i poteri delle Aziende U.S.L. di rivisitare l'allegato schema di verbale, che contiene i requisiti minimi essenziali, al solo fine di integrarlo per quanto ritenuto opportuno;
2. di approvare le modalità procedurali relative alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché il relativo verbale di accertata violazione amministrativa - di cui all'allegato C al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso - ;
3. di disporre che i verbali delle ispezioni effettuate siano trasmessi al Servizio Assistenza Distrettuale - Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità;
4. di precisare che l'autorità competente alla emanazione della sanzione amministrativa ovvero del provvedimento di archiviazione - indicata, dalla normativa in materia, per le farmacie private nel Sindaco del Comune ove è sedente la farmacia ispezionata - è tenuta ad effettuare tempestivamente comunicazione dei provvedimenti resi in merito

- al Servizio Assistenza Distrettuale - Assistenza Farmaceutica della Giunta Regionale;
5. di precisare che la competenza alla emanazione della sanzione amministrativa ovvero del provvedimento di archiviazione per le farmacie pubbliche è devoluta al Servizio Assistenza Distrettuale - Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità;
 6. di precisare che il "... responsabile del Servizio Farmaceutico dell'U.S.L..." nominato quale membro della Commissione di vigilanza ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 72/94 e successive modifiche ed integrazioni, debba essere individuato nel Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale Aziendale;
 7. che il sistema di vigilanza siccome delineato in premessa sia applicato dalla Commissione di cui al punto precedente – per l'aspetto inerente la conduzione tecnico-professionale – anche nei confronti delle farmacie ospedaliere, secondo modalità da definire con successivo atto del Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica;
 8. di dare mandato al Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica - della Direzione Sanità di provvedere alla trasmissione del presente atto ai Direttori Generali delle Aziende U.S.L., ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Farmacisti, ed ai Sindaci dei Comuni d'Abruzzo, nonché di adottare, nelle forme di legge e nei tempi opportuni, eventuali modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie per sopravvenuti adeguamenti normativi;
 9. di dare immediata pubblicazione sul *B.U.R.A.* nonché sul Portale della Sanità: <http://sanitapo.regione.abruzzo.it>.

REGIONE ABRUZZO

A.S.L. n. _____

(indicare il servizio di riferimento)

ALLEGATO A

Documenti facciate,

ALLEGATO alla dell-
berazione n. 307 14 MAR 2005

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Gariani)

[Handwritten signature]

VERBALE DI ISPEZIONE DELLE FARMACIE
(ai sensi dell'art. 111 e art. 127 del TULS e della LR 11.07.1991, n. 33)

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno _____ alle ore _____,
i sottoscritti componenti della Commissione Ispettiva:

- _____
(Cognome Nome Qualifica)
- _____
(Cognome Nome Qualifica)
- _____
(Cognome Nome Qualifica)
- _____
(Cognome Nome Qualifica)
- _____
(Cognome Nome Qualifica)

nominati dal Direttore generale con Delibera n. _____ del _____,
hanno/non hanno proceduto alla ispezione:

- preventiva (sia per conferimento titolarità che per trasferimento locali) (art.111 TULS)
- ordinaria (art.127 TULS)
- straordinaria (art. 127 TULS)

della Farmacia _____ sede n. _____
sita in via _____ del Comune di _____
alla presenza ed in contraddittorio con il / a causa dell'assenza del

- titolare _____
- gestore provvisorio _____
- direttore responsabile _____



AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO FARMACEUTICO

La Farmacia è autorizzata con la concessione sanitaria di cui alla Delibera /Ordinanza / Determina /n. _____ del _____

- 1 Il / La Responsabile è il / la Dott. _____
 Diploma di Laurea conseguito presso l'Università di _____ in data _____
 Iscritto / a all'Albo professionale della Provincia di _____ in data _____
 al n. _____
- 2 I Farmacisti collaboratori comunicati alla ASL sono:
 Dott. _____ iscritto / a all' Albo professionale
 della Provincia di _____ in data _____ al n. _____
 Dott. _____ iscritto / a all' Albo professionale
 della Provincia di _____ in data _____ al n. _____
 Dott. _____ iscritto / a all' Albo professionale
 della Provincia di _____ in data _____ al n. _____
 Dott. _____ iscritto / a all' Albo professionale
 della Provincia di _____ in data _____ al n. _____
- tirocinanti (studenti e/o laureati non abilitati) SI NO
- _____
- praticanti (laureati abilitati) SI NO
- _____
- 3 I Farmacisti presenti in Farmacia indossano il camice bianco e il
 distintivo dell'Ordine dei Farmacisti SI NO
- 4 I locali della Farmacia sono stati trasferiti all'interno della propria sede SI NO
 Se sì estremi dell'autorizzazione _____
- 5 La Farmacia è in possesso dell'autorizzazione amministrativa al commercio SI NO
 Se sì citare estremi dell'autorizzazione commerciale ovvero del modello
 COM 1 _____

N.B.: Gli importi delle sanzioni sono stati riportati nella moneta prevista nella normativa

1 Art. 1, comma 1 L. 475/68 come modificato dall'art. 1 L. 362/91: L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio. Sanzione penale (art. 3, L. 362/91): arresto fino ad un mese e ammenda da £ 5.000.000 a £ 10.000.000; immediata chiusura della farmacia da parte dell'autorità sanitaria competente.

Art. 18, comma 6 D.P.R. 1275/71: Il farmacista è tenuto all'iscrizione all'albo dei farmacisti della provincia in cui ha sede la farmacia di cui è titolare. Sanzione amministrativa (art. 358 T.U.L.S., come modificato con D.Lvo 196/99); pecuniaria da £ 3.000.000 a £ 18.000.000.

Art. 9, D.Lvo C.P.S. 233/46 come modificato con art. 9, L. 362/91: Per l'iscrizione all'albo è necessario avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio. Sanzione amministrativa (art. 358, T.U.L.S., come modificato con D.Lvo 196/99); pecuniaria da £ 3.000.000 a £ 18.000.000.

2 Art. 12, D.P.R. 1275/71: Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale (oggi A.S.L.) il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso. Sanzione amministrativa (art. 358, T.U.L.S., come modificato con D.Lvo 196/99); pecuniaria da £ 3.000.000 a £ 18.000.000.

3 Art. 15, Codice Deontologico: Il farmacista esercente in farmacia è tenuto ad indossare il camice bianco sul quale sia visibile il distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti. Sanzione disciplinare dell'Ordine.

4 Art. 1, comma 4 L. 475/68 come modificato con art. 1 L. 362/91: Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Sanzione penale (art. 3, L. 362/91) - arresto fino ad un mese e ammenda da £ 5.000.000 a £ 10.000.000.



ORGANIZZAZIONE DELLA FARMACIA

Locali

- 6 La planimetria dei locali con RAI (rapporto aeranti illuminanti) indicati e con la destinazione d'uso corrisponde a quella presente agli atti dell'ufficio competente dell'ASL SI NO
- 7 E' presente la denuncia di messa a terra nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, del riscaldamento e del condizionamento (se esiste) SI NO
- 8 Alla farmacia sono annessi locali direttamente comunicanti con la stessa ed adibiti all'uso di ambulatorio medico-chirurgico SI NO
- 9 Aspetto generale dei locali (dispensazione e autoanalisi) , magazzini e servizi igienici

- 10 La zona / il locale dove vengono effettuate le preparazioni magistrali e officinali, è adeguato al tipo di preparazioni eseguite SI NO
- > E' igienicamente idoneo SI NO
- > Ha pareti, soffitto e pavimenti conformi a quanto indicato nelle Norme di Buona Preparazione SI NO

Apparecchi, Strumenti e Bombole

- 11 Gli apparecchi e gli utensili di cui alla tabella n. 6 FU sono detenuti in Farmacia SI NO
- > Se **no** quali sono mancanti

6-7 Solo in caso di ispezione preventiva (art. 111 T.U.L.S.)

7 Art. 9, L. 46/90: Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme. Sanzione amministrativa (art. 16, L. 46/90): pecuniaria da £ 100.000 a £ 500.000.

8 Art. 45, R.D. 1706/38: Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna con le stesse. Sanzione amministrativa (art. 358, T.U.L.S., come modificato con D.Lvo 196/99); pecuniaria da £ 3.000.000 a £ 18.000.000; (art. 193, comma 4, T.U.L.S.): chiusura degli ambulatori.

9 Art.111, T.U.L.S. e regolamento locale di igiene: accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio. Sanzione amministrativa (art. 358, T.U.L.S., come modificato con D.Lvo 196/99); pecuniaria da £ 3.000.000 a £ 18.000.000.

10 Farmacopea Ufficiale: Norme di Buona Preparazione. Sanzione amministrativa (art. 358, T.U.L.S., come modificato con D.Lvo 196/99); pecuniaria da £ 3.000.000 a £ 18.000.000.

11 Art. 34, comma 2, R. D. 1706/38: Nella Farmacopea Ufficiale sono indicate..... gli apparecchi e gli utensili indispensabili di ciascuna farmacia (Tab. 6). Sanzione amministrativa (art. 358, T.U.L.S. come modificato con D.Lvo 196/99); pecuniaria da £ 3.000.000 a £ 18.000.000.

- 12 L'attrezzatura è adeguata al tipo delle preparazioni eseguite SI NO
- 13 Sono presenti i certificati di collaudo delle bombole di ossigeno riportanti i dati dell'avvenuta verifica periodica SI NO
- 14 La verifica periodica delle bilance è stata effettuata
Se no, specificare la motivazione _____ SI NO

Medicinali obbligatori

- 15 Le sostanze medicinali obbligatorie di cui alla tabella n. 2 FU sono detenute
"...nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio della farmacia..." SI NO
- > se no quali sono mancanti
- _____ :è disponibile la documentazione giustificativa SI NO
- _____ :è disponibile la documentazione giustificativa SI NO
- _____ :è disponibile la documentazione giustificativa SI NO

Armadi

- 16 Le sostanze e le preparazioni stupefacenti di cui alle tabelle I e II della Tabella n. 7 F.U. sono custodite in armadio chiuso a chiave, diverso e separato da quello dei veleni SI NO
- 17 Le sostanze velenose sono custodite in armadi chiusi a chiave separate dagli altri medicinali SI NO
- 18 I contenitori delle sostanze velenose sono muniti della relativa indicazione o del contrassegno speciale SI NO

Testi, elenchi, registri

- 19 La Farmacopea Ufficiale (e relativi aggiornamenti e supplementi) è detenuta e resa ostensibile al pubblico SI NO

13 Art. 44, R.D. 824/27: Omessa verifica periodica delle bombole di ossigeno di proprietà della farmacia. Sanzione penale (art. 112, R.D. 824/27): ammenda da £ 4.000 a £ 400.000 o arresto fino a un mese - ammessa la oblazione.

14 Art. 2, comma 2, D.Lvo 182/2000: Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verifica periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro prima autorizzazione e in seguito secondo la periodicità fissata nell'allegato I, che decorre dalla data dell'ultima verifica effettuata.

15 Art. 123, comma 1 sub a, T.U.L.S.: Il titolare della farmacia deve curare che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella Farmacopea Ufficiale (Tab. 2) Sanzione amministrativa (art. 123, comma 4, T.U.L.S.): pecuniaria da £ 20.000 a £ 400.000 - ammessa la conciliazione; (discrezionale) sospensione dell'esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese; (discrezionale) decadenza dall'autorizzazione in ipotesi di recidiva.

16 Art. 34, comma 2, R.D. 1706/38: Nella Farmacopea ufficiale sono indicatele sostanze che debbono essere tenute con particolare contrassegno, in armadio chiuso a chiave, a termine dell'art. 146 del citato testo unico. Sanzione amministrativa (art. 358, T.U.L.S., come modificato con D.Lvo 196/99): pecuniaria da £ 3.000.000 a £ 18.000.000.

17-18 Art. 146, comma 2, T.U. L.S.: Omessa detenzione di sostanze velenose in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose. Sanzione penale: arresto fino a un anno o ammenda non inferiore a £ 400.000 - ammessa la oblazione.

- 20 La Tariffa Nazionale dei Medicinali (aggiornata) è detenuta e resa ostensibile al pubblico SI NO
- 21 Il registro delle sostanze velenose è conservato in farmacia SI NO
- 22 Il registro / raccolta dei verbali delle ispezioni di cui all'art. 127 T.U.L.S. è conservato in farmacia SI NO
- 23 Il bollettario buoni-acquisto delle sostanze e preparazioni stupefacenti è conservato in farmacia SI NO
- 24 Il registro di entrata e di uscita delle sostanze e preparazioni stupefacenti è conservato in farmacia ed è numerato e firmato dall'Autorità Sanitaria competente SI NO
- Insegne e avvisi al pubblico**
- 25 L'orario di apertura e di chiusura ed il cartello dei turni di servizio è esposto al pubblico con indicazione degli eventuali diritti aggiuntivi dovuti SI NO
- 26 L'avviso recante le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica è esposto al pubblico SI NO
- 27 Gli estremi d'iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC), al Registro delle imprese (REA) e gli estremi dell'autorizzazione al commercio sono esposti al pubblico (limitatamente a farmacie autorizzate precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1999 n. 114) SI NO
- 28 La farmacia è dotata di insegna luminosa SI NO
- 29 E' esposta pubblicità non autorizzata di ambulatori medici e/o di specialità medicinale e/o di dispositivi medici SI NO

19-20 Art. 123, comma 1 sub b, T.U.L.S.: Il titolare della farmacia deve curare che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta Farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali. Sanzione amministrativa (art. 123, comma 4, T.U.L.S.): pecuniaria da £ 20.000 a £ 400.000 - ammessa la conciliazione; (discrezionale) sospensione dell'esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese; (discrezionale) decadenza dall'autorizzazione in ipotesi di recidiva.

21 Art. 147, comma 2, T.U.L.S.: In ogni caso debbono annotare in un registro speciale - da presentarsi alla autorità sanitaria a ogni richiesta - la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente. Sanzione amministrativa (art. 147, comma 3, T.U.L.S.): pecuniaria da £ 40.000 a £ 400.000 - ammessa la conciliazione; (discrezionale) sospensione dall'esercizio della professione fino a tre mesi.

22 Art. 50, comma 3, R. D. 1706/38: Il verbale viene steso in doppio originale, uno da trascriversi in apposito registro - che il farmacista è obbligato a conservare - e l'altro da trasmettersi al Prefetto della Provincia (ora Regione). Sanzione amministrativa (art. 358, T.U.L.S., come modificato con D.Lvo 196/99): pecuniaria da £ 3.000.000 a £ 18.000.000.

25 Art. 119, comma 2, T.U.L.S.: Determinazione degli orari relativi all'apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia. Sanzione amministrativa: pecuniaria da £ 100.000 a £ 400.000 - ammessa la conciliazione.

26 Art. 5, L. 484/78: Ostensione al pubblico di un avviso recante le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica. Sanzione disciplinare dell'Ordine.

27 Art. 40, comma 2, L. 191/76: Ostensione al pubblico di un avviso indicante gli estremi d'iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC), al registro ditte, e gli estremi dell'autorizzazione al commercio. Sanzione amministrativa (art. 40, comma 1, D.M. 28.04.1976 in relazione all'art. 56, comma 1, D.M. 14.01.1972): pecuniaria da £ 20.000 a £ 200.000 - ammessa la conciliazione.

29 Art. 201, commi 1 e 3 T.U.L.S.: E' necessaria la licenza del prefetto (ora del Sindaco), per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici. E' necessaria la licenza del Ministro della Sanità per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinale, presidii medico chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali. Sanzione penale: arresto fino a sei mesi e ammenda da £ 200.000 a £ 1.000.000.

Osservanza di prescrizioni in sede ispettiva

- 30 Le prescrizioni disposte in sede di ispezione precedente sono state osservate SI NO
Se no esporre le motivazioni _____

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

(ove non diversamente specificato, il controllo si intende effettuato con metodo "a campione")

Prodotti Medicinali

- 31 Le condizioni di conservazione indicate dai produttori di medicinali e secondo le norme sono rispettate SI NO
- 32 Le condizioni di conservazione indicate dai produttori di sieri o vaccini e secondo le norme sono rispettate SI NO
- 33 I medicinali scaduti, guasti o imperfetti sono detenuti separati dagli altri medicinali e con l'indicazione sul contenitore esterno della loro non esitabilità e della destinazione alla distruzione o alla resa SI NO
- 34 I medicinali di cui è vietata la vendita (non registrati, o dei quali sia stata revocata la registrazione, o modificata la composizione) sono venduti o sono detenuti senza essere separati dagli altri medicinali, senza l'indicazione sul contenitore esterno della non esitabilità e della destinazione alla distruzione o alla resa SI NO
- 35 Si repertano campioni di medicinali SI NO
- 36 Si repertano specialità medicinali prive di fustelle SI NO
- 37 Le ricette mediche spedite in regime di convenzione con S.S.N. sono redatte in conformità alle normative vigenti SI NO

30 Art. 113, comma 1, T.U.L.S.: Constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica. Sanzione amministrativa: decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della Farmacia.

31 Art. 35, comma 3, R.D. 1706/58: Qualsiasi medicinale non descritto nella Farmacopea deve essere somministrato dal farmacista allo stato di purezza, genuinità ed ottima conservazione. Sanzione amministrativa art. 358, T.U.L.S., come modificato con D.Lvo 196/99): pecuniaria da £ 3.000.000 a £ 18.000.000.

32 Artt. 6 e 7, R.D. 407/1905 e 1706/38: Detenzione o vendita di sieri e vaccini in violazione delle condizioni di conservazione indicate dai produttori. Sanzione penale (art. 188, comma 1, T.U.L.S.) ammenda da £ 200.000 a £ 600.000 e sospensione dall'esercizio della professione da tre mesi ad un anno, in caso di recidiva arresto da uno a tre mesi, ammenda da £ 400.000 a £ 1.200.000 e sospensione dalla professione da tre mesi ad un anno. (art. 30, R.D. 407/1905) - ammessa l'oblazione.

33 Art. 123, comma 2, T.U.L.S.: Il titolare deve inoltre curare che i medicinali dei quali la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti. In caso di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite dall'articolo 443 del codice penale. Sanzione penale (art. 443 cod. Pen: arresto da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a £ 200.000; amministrativa (art. 123, comma 4, T.U.L.S.), (discrezionale) sospensione dell'esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese e decadenza dall'autorizzazione in ipotesi di recidiva.

34 Art. 15, D.Lvo 178/91: In caso di vendita di specialità medicinale per la quale l'autorizzazione di cui all'art. 8 non sia stata rilasciata o confermata ovvero sia stata sospesa o revocata, o di specialità medicinale avente una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, il Ministero della Sanità ne dispone l'immediato ritiro dal commercio. Sanzione penale (art. 23, comma 4, D.Lvo 178/91): ammenda da £ 800.000 a £ 2.400.000 e sospensione dalla professione fino a 1 mese; in caso di recidiva, arresto da 2 a 8 mesi, ammenda da £ 1.600.000 a £ 4.000.000 e sospensione dall'esercizio da 2 a 6 mesi. Sanzione amministrativa (discrezionale) chiusura della farmacia per un periodo da 15 a 30 giorni e decadenza dall'esercizio qualora si ripeta almeno due volte.

35 Art. 173, comma 1, T.U.L.S.: E' vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali. Sanzione amministrativa: pecuniaria da £ 100.000 a £ 400.000 - ammessa la conciliazione.

37 Art. 4 e art. 5, D.Lvo 539/92 e successive modificazioni; convenzione DPR. 371/98.



- 38 Le ricette mediche non ripetibili, spedite al di fuori del regime di convenzione con S.S.N., sono conservate in originale per sei mesi, con apposizione della data di spedizione e del prezzo praticato SI NO
 ➤ Sono redatte in conformità alle normative vigenti:
 nome e cognome del paziente (*tranne i casi in cui disposizioni di carattere speciale esigano la riservatezza dei trattamenti*)
 data di prescrizione e firma del medico SI NO
- 39 Le ricette mediche concernenti preparazioni galeniche magistrali sono conservate per sei mesi in copia (se ricetta ripetibile) o in originale (se ricetta non ripetibile), con le relative annotazioni SI NO
 ➤ Sono redatte in conformità alle normative vigenti, riportanti l'assunzione di responsabilità da parte del medico prescrittore nel caso in cui si superino le dosi singole e giornaliere indicate come massime nella Tabella n. 8 della FU. SI NO
- 40 Le ricette medico-veterinarie redatte in triplice copia sono conservate per tre anni, con apposizione della data di spedizione, del prezzo praticato, del timbro e della firma del farmacista nella parte C della ricetta stessa SI NO
 ➤ Sono redatte in conformità alle normative vigenti (nome, cognome e domicilio del proprietario dell'animale, indicazione della specie animale cui il farmaco prescritto è destinato, dose e modo di somministrazione, data e firma del medico prescrittore, redatta con mezzo indelebile) SI NO
- 41 Le ricette medico-veterinarie non ripetibili sono conservate in originale per sei mesi, con apposizione della data di spedizione, del prezzo praticato, del timbro SI NO
 ➤ Sono redatte in conformità alle normative vigenti e con il rispetto dei formalismi SI NO

Stupefacenti


- 42 Le sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope di cui alle prime quattro Tabelle del D.P.R. n. 309/90 giacenti all'atto dell'ispezione sono corrispondenti a quanto riportato sul registro carico/scarico SI NO
 Se no, specificare la motivazione _____

38 Art. 5, D.Lvo 539/92 e successive modificazioni: Le ricette mediche non ripetibili devono essere ritirate dal farmacista, che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegna all'autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del S.S.N. La ricetta priva degli elementi di cui al comma 4, ovvero priva della data e della firma del medico, non ha validità. Sanzione amministrativa: pecuniaria da £ 500.000 a £ 3.000.000; (discrezionale) chiusura della farmacia da quindici a trenta giorni.

39 Art. 38, R.D. 1706/38 come modificato con art. 87, comma 7, L. 388/2000: I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee; art. 34, R.D. 1706/38: Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di un medico chirurgo o di veterinario riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, deve esigere che il medico, il chirurgo o il veterinario dichiarino per iscritto, nella ricetta stessa, che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire. Sanzione amministrativa (art. 358, T.U.L.S., come modificato con D.Lvo 196/99): pecuniaria da £ 3.000.000 a £ 18.000.000.

40 Art. 32, comma 4, D.Lvo 119/92 come modificato con art. 16, D.Lvo n. 47/97: conservare, per almeno tre anni, la documentazione da cui risultino, per ogni transazione in entrata ed in uscita, le seguenti informazioni: a) data; b) identificazione precisa del medicinale veterinario; c) numero del lotto di fabbricazione; d) quantità ricevuta o fornita; e) nome ed indirizzo del fornitore o destinatario f) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della ricetta presentata ove prescritta. Sanzione amministrativa (art. 38, comma 4, D.Lvo 119/92): pecuniaria da £ 3.000.000 a £ 18.000.000.

41 Art. 32, comma 7, D.Lvo 119/92 come modificato con art. 10, D.Lvo 66/93: Farmaci inseriti in Tabella n. 5 FU. Sanzione amministrativa (art. 358, T.U.L.S., come modificato con D.Lvo 196/99): pecuniaria da £ 3.000.000 a £ 18.000.000.



- 43 Le sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope di cui alle prime quattro Tabelle del D.P.R.n. 309/90 scadute o non più utilizzabili sono conservate separatamente dagli altri stupefacenti SI NO
- 44 Le ricette recanti prescrizioni per medicinali iscritti nella tab. IV di cui all'art. 14 del DPR 309/90 sono state trattenute e conservate in copia (se S.S.N.) o in originale SI NO
- 45 Le ricette ministeriali speciali (RMS) e le ricette ministeriali a ricalco (RM) relative alle preparazioni stupefacenti e psicotrope iscritte nelle prime tre tabelle di cui all'art. 14 del DPR 309/90, sono conservate in originale
- è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle disposizioni formali, dei limiti quali-quantitativi, delle quantità e della forma prescritta SI NO
 - è stata annotata la data di spedizione SI NO
 - è stata accertata l'identità dell'acquirente con trascrizione sulla ricetta dei dati di un documento di identificazione SI NO
- 46 La vendita di preparazioni contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope iscritte nelle prime tre tabelle di cui all'art. 14 del DPR 309/90 è stata effettuata entro il trentesimo giorno (escluso quello di rilascio) dalla data di prescrizione SI NO
- 47 Il bollettario buoni-acquisto relativo è stato utilizzato secondo le disposizioni di legge con allegate le fatture relative ai movimenti delle sostanze stupefacenti e psicotrope iscritte nelle prime quattro tabelle di cui all'art. 14 del DPR 309/90 SI NO
- 48 Vi è stata perdita o sottrazione, anche parziale, del bollettario buoni-acquisto con omissione di denuncia SI NO
- 49 Il registro di entrata e uscita delle sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope iscritte nelle prime quattro tabelle di cui all'art. 14 del DPR 309/90 è correttamente compilato, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica SI NO

44 Art. 71, D.P.R. 309/90: Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea Ufficiale. Sanzione penale: ammenda da £ 50.000 a £ 500.000.

45 Art. 45, D.P.R. 309/90 come modificato con art. 1, L. 12/2001:

1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 e nella quantità e nella forma prescritta.

3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini dello scarico ai sensi dell'articolo 62. Sanzione amministrativa: pecuniaria da £ 200.000 a £ 1.000.000.

46 Art. 45, D.P.R. 309/90 come modificato con art. 1, L. 12/2001: Decorso trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita. Sanzione amministrativa: pecuniaria da £ 200.000 a £ 1.000.000.

48 Art. 38, comma 2, D.P.R. 309/90: In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Sanzione amministrativa: pecuniaria da £ 200.000 a £ 4.000.000.

49 Art. 60, comma 1, D.P.R. 309/90: Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V (per le farmacie solo I, II, III, IV - n.d.r.) previste, dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Sanzione penale (art. 68, D.P.R. 309/90): arresto sino a due anni o ammenda da £ 3.000.000 a £ 50.000.000.



- 50 E' stata effettuata correttamente la chiusura annuale del registro di entrata e uscita delle sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope di cui alle prime quattro tabelle del DPR 309/90 SI NO
- 51 Le trascrizioni in entrata e quelle in uscita sono state effettuate contestualmente all'operazione di presa in carico o di spedizione dei medicinali SI NO
- 52 Vi è stata perdita o sottrazione - anche parziale - del registro di entrata e di uscita delle sostanze e preparazioni stupefacenti con omissione di denuncia SI NO

Detenzione e vendita Galenici e magistrali

- 53 Si rileva la spedizione di ricette magistrali recanti dosi di medicamento superiori alle massime indicate nella F.U. SI NO
- 54 Si rileva la spedizione di ricette magistrali senza le prescritte annotazioni sulle etichette dei contenitori della preparazione SI NO
- 55 Si rileva la vendita o detenzione di galenici o magistrali (stupefacenti o psicotropi) senza la prescritta indicazione "soggetto alla disciplina del D.P.R. 309/90" SI NO
- 56 Si rileva la vendita di galenici magistrali estemporanei per uso umano e veterinario, a prezzo diverso da quello risultante dalla tariffa nazionale dei medicinali SI NO

Norme di Buona Preparazione (NBP)

- 57 Si rileva la mancata registrazione delle materie prime in ottemperanza alle nuove N.B.P. SI NO
- 58 Si rilevano materie prime scadute SI NO
- 59 Il personale della farmacia è stato edotto alla preparazione, alla documentazione, alla manutenzione, alle proprie mansioni, alle proprie responsabilità per le norme della buona preparazione SI NO
- Se si, visionare comunicazione cartacea del direttore responsabile _____

50 Art. 62, D.P.R. 309/90: Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 14, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno ... Sanzione penale (art. 68, D.P.R. 309/90): arresto sino a due anni o ammenda da £ 3.000.000 a £ 50.000.000.

52 Art. 67, D.P.R. 309/90: In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia, scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero della Sanità. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia. Sanzione penale (art. 68, D.P.R. 309/90): arresto sino a due anni o ammenda da £ 3.000.000 a £ 50.000.000.

53 Art. 34, comma 3, R.D. n.1706/38: Spedizione di ricette magistrali recanti dosi di medicamento superiori alle massime indicate nella F.U. Sanzione pecuniaria fino a £ 400.000 (art.358, comma 2, T.U. San.) - ammessa la conciliazione

54 Art. 37, commi 1 sub b, 2 e 3 R.D. n.1706/38: Spedizione di ricette magistrali senza le prescritte annotazioni sulle etichette dei contenitori. Sanzione pecuniaria fino a £ 400.000 (art.358, comma 2, T.U. San.).

55 D.M. 26 marzo 1979

56 Art. 125, comma 2, T.U. San. : Vendita di galenici magistrali estemporanei per uso umano e veterinario, a prezzo diverso da quello indicato in sede amministrativa. (Penale e amministrativa) Ammenda da £ 100.000 a £ 400.000 (art.125, comma 6, T.U. San.) - ammessa l'oblazione; arresto fino a un mese e ammenda da £ 100.000 a £ 400.000, in caso di recidiva (art.125, comma 6, T.U. San.) (discrezionale), chiusura della farmacia (art.125, comma 7, T.U.) (discrezionale) decadenza dall'autorizzazione, in caso di recidiva (art.125, comma 7, T.U. San.)



- 60 Il laboratorio è adeguato ad assicurare il corretto funzionamento delle operazioni di preparazione e dispensazione SI NO
Se no, specificare la motivazione _____
-
- 61 Si osservano incongruenze sul registro delle materie prime SI NO
-
- 62 La documentazione per ogni materia prima contiene le seguenti informazioni :
- denominazione comune o nome chimico SI NO
 - quantità acquistata SI NO
 - data di arrivo SI NO
 - numero della bolla SI NO
 - prezzo di acquisto SI NO
 - prezzo al pubblico SI NO
 - numero del lotto SI NO
 - nome del produttore SI NO
 - nome del fornitore SI NO
 - numero di riferimento interno SI NO
 - certificato di analisi (che riporti anche il limite di utilizzo, rititolazione etc....) SI NO
 - data di primo utilizzo SI NO
 - data di ultimo utilizzo SI NO
- 63 I contenitori vuoti e i relativi certificati di analisi vengono conservati per 6 mesi dopo la fine di utilizzo SI NO
- 64 Sono riportati sul contenitore il numero di riferimento interno? SI NO
- 65 Sono riportati sul contenitore la data di primo utilizzo? SI NO
- 66 Sono riportati sul contenitore la data di ultimo utilizzo? SI NO
- 67 Le materie prime hanno il certificato di qualità del produttore SI NO
- 68 Le materie prime hanno il certificato di analisi del produttore SI NO
- 69 E' presente il certificato di conformità alla normativa brevettale italiana del fornitore SI NO
- 70 E' presente il certificato comprovante la conformità dei contenitori primari utilizzati per le preparazioni SI NO

Adempimenti durante l'allestimento della preparazione

- 71 Il farmacista preparatore pone sulla ricetta (nel caso in cui non vi attacca una copia dell'etichetta) le seguenti indicazioni
- numero progressivo della preparazione SI NO
 - data di preparazione SI NO
 - data limite di utilizzazione SI NO

- eventuali eccipienti aggiunti per la corretta esecuzione della preparazione SI NO
 - prezzo praticato SI NO
 - avvertenze d'uso ed eventuali precauzioni SI NO
 - firma del farmacista preparatore SI NO
- 72 Il farmacista preparatore (in caso di preparazioni officinali) ha utilizzato e compilato il foglio di lavorazione SI NO

Etichetta

- 73 Il farmacista preparatore ha indicato:
- il numero progressivo della preparazione (quello apposto sulla ricetta) SI NO
 - il nome del medico (non obbligatorio in caso di preparazione officinale) SI NO
 - il nome del paziente se previsto (non obbligatorio in caso di preparazione officinale) SI NO
 - la data di preparazione SI NO
 - la composizione quali-quantitativa della preparazione SI NO
 - la data limite di utilizzazione SI NO
 - il prezzo praticato SI NO
 - le avvertenze d'uso e le precauzioni SI NO

Conservazione della documentazione

- 74 Sono conservate per sei mesi le ricette o/e i fogli di lavorazione SI NO
- 75 Sono conservate per cinque anni dall'ultima registrazione, le ricette contenenti prescrizioni di preparazioni di sostanze stupefacenti appartenenti alle tabelle I, II, III, IV sul registro di entrata e di uscita degli stupefacenti SI NO
- 76 La farmacia si avvale di strutture esterne per svolgere i controlli di qualità richiesti per le preparazioni SI NO

Dispositivi medici e presidi

- 77 I dispositivi medici presenti in farmacia sono conformi alle normative che prevede la marcatura CE SI NO
- 78 I presidi medico-chirurgici presenti in farmacia sono registrati SI NO

Alimenti

- 79 Il manuale HACCP per la corretta conservazione degli alimenti è conservato in farmacia ed è regolarmente compilato SI NO

77 Art. 23, comma 3, D.lvo 46/97: Commercio o messa in servizio di dispositivi medici privi della marcatura CE o dell'attestato di conformità. Sanzione amministrativa: pecuniaria da £ 30.000.000 a £ 180.000.000.

78 Art. 189. T.U.L.S.: Vendita di presidi medico chirurgici non registrati Sanzione penale arresto fino a tre mesi e ammenda da £ 200.000 a £ 1.000.000. Amministrativa (discrezionale): chiusura della farmacia fino a tre mesi, e, in caso di recidiva, da tre mesi a un anno.



80 Si rileva la detenzione o vendita di alimenti oltre il termine di validità o mal conservati o alterati
> Se si, si procede all'affidamento in custodia

SI NO

SI NO

Prestazioni e servizi

81 I servizi sanitari (esempio misurazione pressione, inalazioni, analisi prima istanza) sono effettuati nel rispetto della normativa vigente

SI NO


79 Art. 3, comma 3 D.Lvo 155/97: Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati relativi alla procedura di cui al comma 2. Sanzione amministrativa (art. 8, D.Lvo 155/97): pecuniaria da £ 2.000.000 a £ 12.000.000.

80 Per gli alimenti comuni: Art. 5, comma 1 sub b, L. 283/62. E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Sanzione penale: arresto fino ad un anno o ammenda da £ 600.000 a £ 6.000.000.

**Osservazioni della Commissione in merito:
ai locali**

all'organizzazione del servizio:

allo svolgimento del servizio:



Dichiarazioni a verbale:

- Il titolare _____
- gestore provvisorio _____
- direttore responsabile _____

fa presente, in merito all'ispezione:

in merito all'espletamento ed all'organizzazione del servizio:

Visto il risultato soddisfacente dell'ispezione effettuata, si esprime parere favorevole alla apertura/continuazione dell'esercizio:

- senza condizioni
- a condizione che, entro il termine di mesi _____, venga provveduto ad ottemperare:
 - a quanto disposto con separato atto;
 - a quanto qui di seguito evidenziato:

Visto il risultato non soddisfacente dell'ispezione effettuata, si ritiene debbano adottarsi tutti gli opportuni provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che il mancato adempimento di quanto sopra indicato è punibile – ai sensi e per gli effetti dell'art.127 T.U.L.L.SS. approvato con R.D. N.1265/1934 – con la dichiarazione di decadenza del titolare dall'esercizio del diritto, a seguito di idonea procedura all'uopo attivata dalla Giunta Regionale e su comunicazione della competente Commissione di Vigilanza.

Constatato, altresì, che quanto indicato ai punti _____, potrebbe assumere rilevanza penale, si provvederà, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 13 L.689/1981 all'inoltro del presente verbale all'Autorità Giudiziaria competente.

Di quanto sopra è stato redatto - in conformità alle disposizioni del Codice di Procedura Penale, siccome integrate dalle disposizioni della L.689/1981 e della L.R. 19 luglio 1984 nr.47 recante "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria" - il presente verbale d'ispezione in triplice copia, una delle quali è consegnata al titolare/gestore provvisorio/direttore responsabile.

Si dà atto che le operazioni di controllo, iniziate alle ore _____
del _____
sono state interrotte alle ore _____ del _____
sono state riprese alle ore _____ del _____
sono state ultimate alle ore _____ del _____

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il Farmacista Responsabile dell'Ufficio/ Servizio Farmaceutico

Il titolare/ direttore/ gestore provvisorio della farmacia

Il Farmacista designato dall'Ordine

Il Segretario della commissione



La presente copia è conforme all'originale
e si compone di fogli 14 e di 16
fascicoli. L'archivio è vidimata da apposito
protocollo della ditta "Regione Abruzzo:
Servizio Sanità".
Pescara, il 14 MAR 2005

X Il Dirigente del Servizio
(Dr.ssa Stefania Melena)

(Signature)

ALLEGATO B

PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nel caso di constatata sussistenza di illeciti amministrativi si procede alla contestazione ed alla notificazione delle violazioni accertate ai sensi degli artt.3 e 4 L.R. nr.47/1984, mediante la compilazione del verbale di accertata violazione amministrativa di cui all'allegato C .

Il Farmacista interessato viene reso edotto che il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 19 luglio 1984 nr.47 può essere effettuato - presso la Tesoreria della Azienda U.S.L. nel cui territorio è accertata la violazione e con le modalità stabilite dalla Azienda medesima - entro giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o notificazione del presente atto.

Eventuali scritti difensivi che il trasgressore, ovvero il responsabile in solido, riterrà di produrre, dovranno pervenire - entro giorni 30 (trenta) dalla data di contestazione / notificazione - alla Autorità Sanitaria Locale competente, identificata dall'art.2 L.R. nr.47/1984 nel Sindaco del Comune territorialmente competente.

Nella ipotesi di violazioni riscontrate a carico di farmacia pubblica, gli scritti difensivi di cui sopra verranno trasmessi alla Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 L.R. nr.47/1984.

Il mancato pagamento in misura ridotta comporta l'avvio delle procedura sanzionatoria dinanzi il Sindaco territorialmente competente/la Giunta Regionale con le modalità di cui all'art.8 e segg. L.R. nr.47/1984

ALLEGATO C

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE - AZIENDA U.S.L. _____

Documento composto da n. _____ fogliate.

Verb.n. _____

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 307 del _____

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Don. Walter Gariani)

[Handwritten signature]

L'anno _____ il giorno _____ del mese _____ alle ore _____
in localita' _____ via _____ n. _____
Comune di _____ Provincia di _____

presso la farmacia
noi sottoscritti:

Nome e cognome	luogo e data di nascita	qualifica
.....
Nome e cognome	luogo e data di nascita	qualifica
.....
Nome e cognome	luogo e data di nascita	qualifica
.....

abbiamo accertato che il **TRASGRESSORE:**
Cognome e nome _____ nato a _____ in data _____

Residente a _____ Indirizzo _____

identificato con _____ n. _____ rilasciata il _____ da _____

in qualita' di
OBBLIGATO IN SOLIDO:
Cognome e nome, in qualita' di
nat_ a in data Residente a Indirizzo
identificato con n. rilasciata il
da
in qualita' di della Farmacia
ha violato
- l'art., comma, del, sanzionato dall'art. della
per il seguente motivo:
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il presente verbale viene trasmesso, senza ritardo, al
....., come disposto
dall'art.del....., e dal per l'adozione del
provvedimento di:
- irrogazione della sanzione
- sospensione dell'attività previsto dall'art. del

La violazione è stata contestata immediatamente a
in qualità di presente al momento dell'accertamento.

DICHIARAZIONI:

Il trasgressore dichiara:.....
.....
.....
.....
.....
.....

MODALITA' DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, e' ammesso il pagamento in misura ridotta di € _____, di cui € _____ per sanzione amministrativa e € _____ per spese di notifica e di procedimento.

Pagamento da effettuare a favore dell'Azienda U.S.L. n. _____ di _____ - Via _____ Città _____

- a mezzo bollettino di versamento su c/c postale n. _____ a favore della medesima Azienda USL, citando gli estremi del presente verbale.

Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può presentare scritti difensivi a:

Autorità Competente a cui presentare ricorso:

- (nel caso di farmacia privata)
al Sindaco del Comune di ai sensi dell'art. della L.R. del
- (nel caso di farmacia pubblica)
alla Giunta Regionale Abruzzo /Direzione Sanità-

Qualora entro il predetto termine non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale - con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni - verrà inviato al Sindaco territorialmente competente/Giunta Regionale con le modalità di cui all'art.8 e segg. Della L.R. n.47/1984 per l'avvio della procedura sanzionatoria.



Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo

Il trasgressore
(Il titolare/ direttore/ gestore provvisorio della farmacia)

Il Farmacista Responsabile dell'Ufficio/ Servizio Farmaceutico

Il Farmacista designato dall'Ordine


Il Segretario della commissione



La presente copia è conforme all'originale
e si compone di fogli 3 e di 3
fascicoli, ciascuna firmata da apposito
funzionario della Direzione "Regione Abruzzo:
Direzioni Sanità".
Pescara, il 11 4 MAR 2005

X Il Dirigente del Servizio
(D.ssa Stefania Melena)

dm



DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 22.03.2005, n. DG11/71:

“Piano di emergenza per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue). Regione Abruzzo” Impegno ed assegnazione alle Aziende U.S.L. regionali delle somme per l’attuazione dei programmi di intervento per l’anno 2005.

Visto il T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il D.P.R. n. 320 dell’8.2.1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”

Visto il D. Lgs. 22.5.1999, n. 196 “Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica ed aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Vista la Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20.11.2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute 11 maggio 2001, recante misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria con la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);

Visto il Provvedimento del Ministero della Salute n. 608/BT/1241 dell’8.4.2001, recante “Vaccinazione pianificata di tutti i ruminanti – II campagna di vaccinazione 2003 – Modifica dei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione di cui alla pag. 3 del programma di vaccinazione della nota ministeriale 608/BT/14 del 7.1.2003, con il quale è stata estesa la vaccinazione a tutto il territorio della Regione Abruzzo;

Vista la Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20.11.2000 che stabilisce disposizioni specifiche in materia di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 225;

Vista la Decisione 2003/828/CE del 25.11.2003 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, come modificata dalla Decisione 2004/550/CE del 13.7.2004 per quanto riguarda i movimenti degli animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;

Visto il documento protocollo n. 263132/50.03.61 del 25.5.2004, concordato nel tavolo tecnico dalle regioni, nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue-Tongue tra le regioni del territorio nazionale;

Vista la delibera di G.R.A. n. 281 del 24.4.2003 “Piano di emergenza per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nella Regione Abruzzo. Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001;

Visto il D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 225 “Attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “Lingua Blu” degli ovini;

Vista la L.R. 23 ottobre 2003, n. 15: “Interventi a sostegno delle Aziende Zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie”;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. n. DGVA.VIII/9682/P I.8d/18 del 2.4.2004 ad oggetto: “Blue Tongue. Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004”, con la quale viene trasmessa l’Ordinanza Interministeriale stessa;

Vista l’Ordinanza Interministeriale (Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali) 8.2.2005, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene stabilito (art.1) che devono essere sottoposti a campagna di vacci-

nazione 2004/2005, entro il 30 aprile 2005, tutti gli animali delle specie ovina e caprina e, ai fini dello spostamento, gli animali della specie bovina e bufalina;

Accertato che lo stesso art. 1 dell'Ordinanza 8 febbraio 2005 concede alle Regioni la possibilità di prorogare la campagna di vaccinazione 2004/2005, in ogni caso non oltre il 31 maggio 2005 e ritenuto di doversi avvalere di detta facoltà di proroga e di procrastinare al 31 maggio 2005 la campagna vaccinale 2004/2005 sul territorio della Regione Abruzzo;

Tenuto conto delle indicazioni emerse nella riunione del 15.03.2005, indetta sull'argomento e sulla circolazione dei sierotipi virali, con i Dirigenti dei Servizi Veterinario delle Aziende U.S.L. regionali, l'Università degli Studi di Teramo, la Direzione Agricoltura della G.R.A. e l'Ufficio U.V.A.C. di Pescara;

Accertato che sul Cap. 81500/R/2003 della parte Spesa del bilancio regionale di previsione 2005, risulta attualmente disponibile la somma di € 332.921,13, come da impegno disposto con propria Determinazione n. DG/11/71 del 9.12.2003 (impegno n. 59 del 09.01.2004);

Ritenuto che per l'attuazione della Campagna Vaccinale contro la Blue-Tongue per l'anno 2004/2005 possano essere assegnate alle A.U.S.L., le suddette risorse economiche, ripartite equamente secondo una stima proporzionata al patrimonio zootecnico ovino regionale e al numero degli allevamenti ovini, come dalla seguente tabella:

Aziende USL	AVEZZANO	CHIETI	LANCIANO	L'AQUILA	PESCARA	TERAMO	TOTALE
Patrimonio Zootecnico (268.500)	€ 42.533,93	€ 6.199,65	€ 15.933,10	€ 33.447,11	€ 42.520,30	€ 42.780,06	€ 166.640,56
Numero Allevamenti (7.540)	€ 23.335,39	€ 8.188,49	€ 25.585,15	€ 19.758,91	€ 25.586,73	€ 47.112,31	€ 166.640,57
TOTALE	€ 65.869,32	€ 14.388,14	€ 41.498,25	€ 53.206,02	€ 68.087,03	€ 89.892,37	€ 332.921,13

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

- 1) di applicare su tutto il territorio regionale, ai fini della vaccinazione contro la Blue-Tongue di tutti i ruminanti domestici (ovini e caprini), nonché della vaccinazione per tutti i ruminanti della specie bovina e bufalina soggetta a movimentazione extraregionale, l'allegata Ordinanza Interministeriale 8 febbraio 2005 ed il Piano Regionale di Vaccinazione per la Febbre Catarrale degli Ovini (Blue-Tongue) allegato alla delibera di G.R.A. n. 281 del 24.4.2003;
- 2) di precisare che per la predetta campagna vaccinale, anno 2004/2005, dovranno essere utilizzati i sierotipi 2) e 9), così come deciso nella riunione del 15.3.2005 richiamata in premessa;
- 3) la campagna vaccinale dovrà terminare il 31 maggio 2005 e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo provvederà alla fornitura del vaccino nei confronti dei Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. regionali e dei Veterinari Operatori riconosciuti;
- 4) di dare atto che restano efficaci le disposizioni di cui alla nota del Servizio Veterinario Regionale prot. n. 3365/DG11/SA.7 del 9.2.2005, in quanto non in contrasto con le disposizioni dettate dalla richiamata Circolare Interministeriale 8.2.2005;
- 5) di assegnare, alle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo, per l'attuazione della Campagna di Vaccinazione Blue-Tongue relativa all'anno 2004/2005, la complessiva somma di € 332.921,13, ripartita come in narrativa;

- 6) di imputare la complessiva spesa di € 332.921,13, sul Cap. 81500/R/2003 della parte Spesa del bilancio regionale di previsione 2005, come impegnata con Determinazione DG/11/71 del 9.12.2003 (impegno n. 59 del 9.1.2004);
- 7) di incaricare i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. di trasmettere al Servizio Veterinario Regionale gli atti formali di approvazione dei programmi di attività inerenti l'attuazione del Piano di vaccinazione in parola, la cui spesa complessiva dovrà essere contenuta nei limiti dello stanziamento assegnato, dando atto dell'approvazione, con specifico provvedimento, della parte di attività svolta con personale aziendale, anche sotto forma di "progetto obiettivo" qualora contrattualmente assentito, ove dovranno essere specificatamente indicati sia il personale coinvolto (nominativamente), sia la parte di spesa per ognuno impegnata;
- 8) le Aziende U.S.L., per lo svolgimento della attività di cui ai Piani in parola, potranno altresì avvalersi del supporto di Medici-Veterinari Libero Professionisti appositamente incaricati ed autorizzati con gli atti formali di cui al punto precedente, regolarmente iscritti all'Albo Regionale dei Medici-Veterinari riconosciuti o a contratto, secondo il vigente ordinamento, riconoscendo loro i compensi dettagliatamente indicati nel Piano di Vaccinazione allegato alla delibera di G.R.A. n. 281 del 24.4.2003;
- 9) i piani trasmessi dai Direttori Generali delle Aziende U.S.L. si intenderanno assentiti

qualora il Servizio Veterinario regionale non formuli osservazioni nel termine di 30 gg dalla loro ricezione;

- 10) di dare atto che le somme sopra evidenziate, così come accertate sulla base del presente provvedimento di assegnazione, saranno indicate nelle rispettive unità previsionali dei Costi e dei ricavi dei bilanci delle Aziende U.S.L. regionali, ai fini dello svolgimento delle attività o interventi ivi previsti;
- 11) il sottoscritto dirigente del Servizio Veterinario procederà all'adozione degli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi comprese le liquidazioni dei fondi alle Aziende U.S.L. regionali, previa acquisizione dei relativi rendiconti di attività ed economici;
- 12) di stabilire che i rendiconti presentati dalle Aziende U.S.L. potranno presentare, al massimo, un scostamento dall'attività programmata, non superiore al 20% per singola voce di conto;
- 13) di pubblicare la presente determinazione ed il relativo allegato che fa parte integrante della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 14) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli



Ministero della Salute

Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione
Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti
Ufficio VIII



Assessorati Sanità
Servizi Veterinari Regioni e
Province Autonome
Loro Sedi

Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Loro Sedi

CESME
Teramo

Associazioni di Categoria
Loro Sedi

UVAC e PIF
Loro Sedi

NAS
Roma

Commissione Europea
D. G. SANCO
Bruxelles

Organizzazioni dei Veterinari
Loro Sedi

Commissario Straordinario

Prot. DGVA.VIII-7488 -P I.8.d/18

4 MAR 2005


Oggetto: Blue Tongue – Ordinanza Interministeriale 8 febbraio 2005.

Si informa che l'Ordinanza in oggetto, relativa alle disposizioni per la IV campagna di vaccinazione e per la movimentazione degli animali sensibili alla

Blue tongue, è stata già registrata presso la Corte dei Conti e sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il prossimo 2 marzo.

Pertanto, a seguito delle numerose richieste di informazioni pervenute allo scrivente Ministero al fine di agevolare l'operato dei Servizi Veterinari territoriali, si trasmette il testo della succitata Ordinanza per una più rapida diffusione tra gli operatori.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE




Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.320/54 recante il Regolamento di Polizia Veterinaria;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1988 n. 298 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;

Vista la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;

Vista la decisione 2003/828/CE del 25 novembre 2003 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, come modificata dalla decisione 2004/550/CE del 13 luglio 2004 per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale e le disposizioni emanate con provvedimenti del Direttore Generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. 608/BT/3836 del 14/10/03 circa l'impiego dei sierotipi 2, 4, 9 e 16 nella campagna di vaccinazione 2004, prot. 608/BT/4663 del 15 dicembre 2003 relativa alla movimentazione degli animali vaccinati e prot. DGVA-VIII-2601-P I.8.d./18 del 5 febbraio 2004 relativo all'impiego dei sierotipi vaccinali nei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio Superiore della Sanità nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;

Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione Europea, approvato con decisione della Commissione 2004/840/CE del 30 novembre 2004;

Visto il Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), trasmesso dal Ministero della Salute alle Regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18 del 06 febbraio 2004

Considerato che la normativa comunitaria, relativa alle misure di lotta contro la blue tongue, prevede la possibilità di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;

Viste le ordinanze 2 aprile e 10 giugno 2004 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2004;

Vista l'ordinanza interministeriale 25 ottobre 2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 2 dicembre 2004, recante norme relative alla movimentazione degli animali in tema di febbre catarrale degli ovini;

Visto il documento protocollo n. 263132/50.03.61 del 25 maggio 2004, concordato nel tavolo tecnico dalle Regioni e da queste inviato al Ministero della Salute, nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue tra le Regioni del territorio nazionale;

Tenuto conto dei principi statuiti nella Sentenza della Corte Costituzionale 12/2004 con la quale la Corte, su ricorso di talune Regioni, ha dichiarato che <<...*le iniziative per il contenimento della febbre catarrale degli ovini sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato attenendo alla profilassi internazionale e riguardano anche profili incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale*>>;

Considerato che allo stato attuale gli unici vaccini disponibili sono quelli vivi attenuati e che qualora fossero disponibili vaccini alternativi, con particolare riferimento ai vaccini spenti, essi saranno resi disponibili;

Ritenuta l'opportunità di monitorare la spesa dei fondi previsti per la campagna 2004 per gli indennizzi agli allevatori per i danni indiretti derivanti dalla vaccinazione, in modo da studiare l'eventuale utilizzazione delle somme residue, anche per i danni indiretti manifestati in annualità precedenti al 2004, nonché a mettere a punto le ipotesi di intervento finalizzate a consentire l'utilizzazione di tutte le disponibilità derivanti dall'articolo 69 della legge finanziaria 2002;

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione dell'ordinanza 2 aprile 2004 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, riordinando altresì, a fini di organicità, le altre disposizioni sinora emanate con riguardo alla febbre catarrale degli ovini (Blue tongue);

ORDINA

Articolo I

1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini, relativa all'anno 2004-2005, **devono essere sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile 2005** :

a) gli animali della specie ovina e caprina presenti negli allevamenti situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento del Direttore Generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. DGVA-VIII-2601-P I.8.d/18 del 5 febbraio 2004, e successive modifiche secondo le modalità già stabilite con Protocollo per la

vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) trasmesso dal Ministero della Salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.S.d/18 del 06 febbraio 2004;

b) ai fini dello spostamento, gli animali della specie bovina e bufalina, situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento di cui alla lettera a).

② Per l'effettuazione della campagna di vaccinazione di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi di veterinari aziendali appositamente formati e autorizzati.

3. A parziale deroga del comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere, in base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una proroga nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2004-2005, in ogni caso non eccedente la data del 31 maggio 2005.

4. Nell'ambito delle strategie e dei piani di lotta specifici regionali, le regioni e le province autonome individuate nell'allegato I al provvedimento indicato al comma 1, lettera a), possono utilizzare eventuali, nuovi vaccini autorizzati e messi a disposizione dal Ministero della Salute, tenuto conto della effettiva disponibilità degli stessi.

Articolo 2

1. La movimentazione, verso le zone non soggette a restrizione e anche all'interno delle stesse zone, dalle zone di protezione e di sorveglianza, può avvenire solo se, indipendentemente dalle specie d'appartenenza:

a) si tratta di animali vaccinati da più di 30 giorni e da non di più di un anno prima della data dell'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;

b) il piano di sorveglianza dei vettori nelle zone di destinazione ha dimostrato che non vi è attività di *Culicoides imicola* adulti.

2. Per i fini di cui al comma 1, in aggiunta alle prescrizioni in esso contenute, occorre, inoltre:

1) nel caso delle specie ovina e caprina, che si tratti di animali che provengono da allevamenti sottoposti a vaccinazione secondo lo specifico programma vaccinale;

2) nel caso delle specie bovina e bufalina, che si tratti di animali singolarmente sottoposti a vaccinazione.

Articolo 3

1. Gli animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone di sorveglianza, possono essere movimentati su tutto il territorio nazionale per essere destinati direttamente alla macellazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il Servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvisato almeno 48 ore prima dell'invio della partita;

b) prima del carico, gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale;

- c) gli animali devono essere inviati, sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia, allo stabilimento presso il quale devono essere macellati. L'arrivo degli animali allo stabilimento di macellazione deve essere verificato dal veterinario ufficiale che effettua la vigilanza sullo stabilimento in questione. L'avvenuta macellazione deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e trasmesso ai Servizi veterinari della AUSL di partenza della partita;
 - d) il trasferimento degli animali dalle zone di sorveglianza deve preferibilmente avvenire nelle ore diurne. Quando ciò non sia possibile gli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi; in tal caso, il veterinario ufficiale deve riportare la data e l'ora del trattamento antiparassitario effettuato sul modello 4 per consentire di determinare e rispettare il necessario periodo di sospensione prima della macellazione.
2. Con provvedimento motivato, le regioni di destinazione possono vietare l'arrivo di partite di animali sensibili verso stabilimenti di macellazione situati nel proprio territorio, dandone preventiva comunicazione al Servizio veterinario della regione di partenza e al Ministero della Salute.
3. Non è consentita la movimentazione di cui al comma 1, nel caso di animali sensibili non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti o da territori in cui si sia accertata circolazione virale negli ultimi 60 giorni.

Articolo 4

1. E' consentita la movimentazione di vitelli da latte scoiostati, nati da madri non vaccinate provenienti da zone di restrizione, esclusivamente verso quelle regioni nei confronti delle quali esiste un comprovato e consolidato flusso commerciale di tale categoria di animali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con preavviso di 48 ore via fax al Servizio veterinario della AUSL di destinazione che, in relazione a quanto indicato nel comma 2, deve aver dato preventivamente il proprio nulla osta all'invio;
 - b) il modello 4 di accompagnamento della partita deve riportare la dicitura "animali di età inferiore alle 4 settimane, movimentati ai sensi della presente ordinanza" ed essere integrato riportando:
 - 1) i codici identificativi degli animali;
 - 2) la data del trattamento antiparassitario effettuato e il nome del prodotto utilizzato;
 - c) gli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi prima della partenza e trasferiti direttamente a destino, senza transitare per stalle di sosta e/o centri di raccolta.
2. Nelle aziende di destinazione degli animali di cui al comma 1, devono essere applicate le seguenti misure:
- a) prima dell'arrivo dei vitelli in azienda devono essere individuati 15 soggetti sieronegativi da utilizzare come animali-sentinella. Successivamente all'introduzione degli animali di cui al comma 1, gli animali-sentinella devono essere sottoposti, con cadenza mensile, ad un controllo sierologico nei confronti della febbre catarrale degli ovini;
 - b) gli animali introdotti devono essere posti in vincolo e possono essere movimentati dall'azienda solo verso uno stabilimento di macellazione, senza alcuna sosta intermedia.
3. Le prescrizioni di cui ai commi 1, si applicano anche nel caso di movimentazione di vitelli da latte scoiostati, figli di madri vaccinate.

Articolo 5

1. Oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti o morti nei focolai accertati di febbre catarrale degli ovini, agli aventi diritto spettano gli indennizzi per eventuali aborti o mortalità rilevati, determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini, a condizione che tali eventi e la loro dipendenza dalla profilassi immunizzante contro la malattia siano stati preventivamente sottoposti a verifica, da parte del servizio veterinario competente, con gli allevatori interessati ed attestati dagli assessorati regionali.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

Articolo 6

1. Agli aventi diritto spettano gli indennizzi per i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini rilevate ed attestate dagli Assessorati regionali competenti per le seguenti fattispecie: calo della produzione del latte, sia in termini qualitativi che quantitativi, ridotta inseminabilità o fecondabilità; atassia, alterazioni a carico del vello con distacco di parti dello stesso. Agli allevatori sono altresì riconosciuti indennizzi per il blocco della movimentazione dei ruminanti a seguito dei provvedimenti emessi dalla autorità sanitaria competente per aree diverse da quelle individuate nei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Gli indennizzi sono corrisposti dalle Regioni competenti per territorio nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle politiche agricole forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, a valere sulle disponibilità di cui all'apposito capitolo derivante da quelle di cui alla legge 499/99. Nel medesimo provvedimento sono determinati criteri e modalità di calcolo ed erogazione degli indennizzi avuto riguardo anche agli elementi di valutazione fatti pervenire dall'Associazione italiana degli allevatori.

Articolo 7

1. Il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, avvalendosi della collaborazione tecnica delle associazioni di categoria, promuovono una campagna di informazione concernente gli aspetti tecnici e pratici degli interventi vaccinali contro la Blue tongue, ivi compresi rilievi documentali degli effetti collaterali, l'attività di controllo ed i metodi di lotta diretta ed indiretta.

Articolo 8

1. E' istituito presso il Ministero della Salute un Osservatorio composto da tre rappresentanti del Ministero della Salute, tre rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole e forestali e sei rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 supporta le Amministrazioni statali e regionali al fine di valutare:

a) l'efficacia e l'efficienza dei Piani vaccinali adottati, con particolare riferimento a quelli su bovini e bufalini;

- b) la divulgazione dei dati epidemiologici per la Blue tongue;
- c) l'uniformità, l'efficacia e l'efficienza dei Piani regionali per il controllo dei vettori;
- d) l'applicazione delle regole per il rilevamento e la valutazione degli eventuali danni vaccinali;
- e) l'analisi del rischio sanitario ed economico che tenga conto anche della possibile diffusione della Blue tongue nelle regioni indenni;
- f) l'impatto della Blue tongue e delle altre malattie sugli attuali sistemi allevatori;
- g) l'incidenza della patologia e/o degli interventi profilattici diretti ed indiretti sulle caratteristiche del latte e delle carni, specie in relazione ai prodotti DOP (formaggi) e IGP (carne dell'agnello sardo e carne del vitellone dell'Appennino).

3. Per l'attività prevista al comma 2 l'Osservatorio si avvale della collaborazione delle AUSL, del Centro di Referenza nazionale di Teramo, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e delle Associazioni di categoria.

Articolo 9

1. Le disposizioni della presente ordinanza sostituiscono quelle adottate con le ordinanze interministeriali 2 aprile 2004 e 10 giugno 2004, citate in preambolo; restano ferme le disposizioni relative alla movimentazione degli animali sensibili dalle zone di protezione per la macellazione, adottate con l'ordinanza interministeriale 25 ottobre 2004.


La presente ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validità fino al 31 dicembre 2005.

Roma 28 FEB 2005


IL MINISTRO DELLA SALUTE



IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI



Direzione Generale
 Direzione Regionale
 Roma 28 FEB 2005
 Direzione Regionale
 Roma 28 FEB 2005
 Direzione Regionale
 Roma 28 FEB 2005



DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 22.03.2005, n. DG11/72:

Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Anno 2005.

Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286 “Attuazione delle Direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità 28 luglio 1994 “Misure di protezione per quanto riguarda la B.S.E. e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21 ottobre 1996, n. 532 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1996, n. 429, recante: “Potenziamento dei controlli per prevenire l’encefalopatia spongiforme bovina”;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 8 aprile 1999 “Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini”;

Visto il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123 “Attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina”;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del S.S.N. a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 37 “Piano Sanitario Regionale 1999-2001”;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146 “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 –Riordino della disciplina in materia sanitaria-, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517”;

Visto il Decreto Interministeriale (Politiche Agricole – Sanità) 14 dicembre 1999 “Programma coordinato di controllo nel settore dell’alimentazione animale”;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 7 gennaio 2000 “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento CE n. 1760/2000 del 7 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, abrogando il Regolamento CE n. 820/97 del Consiglio;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 13 novembre 2000 recante: “Misure urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione ed allo smaltimento del materiale specifico a rischio”;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 17 novembre 2000 recante: “Modificazione dell’Ordinanza Ministeriale 28 luglio 1994 concernente Misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con dieta, di proteine derivate da mammiferi”;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 29 settembre 2000 recante: “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili”;

Visto il D.L. 21 novembre 2000, n. 335 “Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 19 gennaio 2001, n. 3;

Visto il Regolamento CE n. 999 del 22 maggio 2001 recante “Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili”;

Visto il Regolamento CE 29 giugno 2001, n. 1326 che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al Reg. CE n. 999/2001, ne modifica gli allegati VII e XI ed abroga la decisione della Commissione UE n. 2000/418/CE del 29 giugno 2000;

Visto il Regolamento CE n. 1248 del 22 giugno 2001 che modifica gli allegati III, X e XI del Reg. CE n. 999/2001 in materia di sorveglianza epidemiologica e test per le TSE trasmissibili ed abroga la Decisione n. 2000/764/CE del 29 novembre 2000;

Visto il Regolamento CE n. 1234 del 10 luglio 2003 che modifica gli allegati I, IV e XI del Reg. CE n. 999/2001 e del Reg. CE n. 1326/2001 relativo alle TSE e all’alimentazione degli animali e revoca la Decisione CE n. 2000/766/CE del 4 dicembre 2000;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute 27 marzo 2001 “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili” e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le note del Ministero della Salute n. 600.8/BSE/160 del 13.11.2001 ad oggetto: Sorveglianza epidemiologica della BSE al macello, n. 600.8/508/9 del 7.2.2002 ad oggetto: Gestione del materiale specifico a rischio. Linee Guida, nn. 600.6/BSE/55 e 6500.6/BSE/358 rispettivamente dell’8.1.2002 e del 1.2.2002, riferite alla sorveglianza Scrapie 2002;

Vista, altresì, la nota del Ministero della Salute n. 600/SCR/4094 del 29.10.2003 ad ogget-

to: Effettuazione di test rapidi su ovini abbattuti nell’ambito delle misure di eradicazione dei focolai di Scrapie;

Visto il Programma Reg.le di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) di cui alla D.G.R.A. n. 1289 dell’11.10.2000, ed il Programma dei Controlli Integrativi per TSE – 2001, allegato alla D.G.R.A. n. 174 del 19.3.2001;

Vista la Deliberazione di G.R.A. n. 331 del 22.5.2002;

Vista l’Ordinanza del Presidente della G.R.A. n. 40 del 27.9.2000, per quanto applicabile, ad oggetto: Morte degli animali, smaltimento delle spoglie e degli Organi specifici a rischio;

Atteso che, a far data 1.1.2001, è stato reso obbligatoria la effettuazione di test rapidi per la BSE sugli animali della categorie individuate dalle specifiche disposizioni;

Ritenuto indispensabile adottare l’unito Programma di indagine epidemiologica per gli ovini-caprini, riferito alla Scrapie, per l’anno 2005;

Ritenuto, inoltre, necessario dar seguito ai controlli su tutta la filiera degli alimenti per animali (mangimistica);

Visto il D.M. 17 dicembre 2004 “Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;

Tenuto Conto delle indicazioni emerse nella riunione del 15.03.2005, indetta sull’argomento, con i Dirigenti dei Servizi Veterinario delle Aziende U.S.L. regionali, l’Università degli Studi di Teramo, la Direzione Agricoltura della G.R.A. e l’Ufficio U.V.A.C. di Pescara;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e

rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1. di confermare, per l'anno 2005, l'attuazione dei seguenti Piani di attività, così come modificati con Deliberazione della G.R.A. n. 281 del 5 aprile 2004, con le sole integrazioni di cui al punto seguente:

- PIANO DI SORVEGLIANZA PER L'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (BSE) DELLA REGIONE ABRUZZO;
- PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA SCRAPIE DELLA REGIONE ABRUZZO;
- PIANO REGIONALE DI VIGILANZA E CONTROLLO SANITARIO SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE NELLA REGIONE ABRUZZO;

2. di dare atto che, nell'ambito dell'attuazione del PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA SCRAPIE DELLA REGIONE ABRUZZO - ALL. B) alla Delibera di G.R.A. n. 281/2004:

- la Sorveglianza Passiva sarà limitata agli animali sospetti;
- dovrà essere eseguito, a cura dell'Area "C" delle Aziende U.S.L. regionali, il Programma di Genotipizzazione di cui al D.M. 17 dicembre 2004;

3. di impegnare, per l'attuazione dei Piani di cui al punto 1), la somma di €361.520,00 (tracentosessantunomilacinquecentoventi/00) sul Capitolo 81502 del Bilancio Regionale di Previsione 2005, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di assegnare, alle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo per l'attuazione dei Piani

di cui al punto 1), la complessiva somma di € 351.190,88, ripartita come da sottostante tabella, dando atto che le risorse in argomento vengono assegnate secondo una stima proporzionata alla consistenza del patrimonio zootecnico nel territorio, al numero degli allevamenti, agli animali adulti macellati ed agli altri dati in possesso del Servizio Veterinario Regionale;

5. di finalizzare la restante somma di € 10.329,12 all'attività di formazione ed aggiornamento che sarà svolta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo e/o dall'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Veterinaria;

AZIENDE U.S.L.	AVEZZANO SULMONA	CHIETI	LANCIANO VASTO	L'AQUILA	PESCARA	TERAMO	TOTALE
Sanità Animale	€ 17.494,08	€ 13.240,41	€ 23.596,14	€ 16.378,92	€ 34.310,27	€ 63.345,13	€ 168.364,95
Ig. Prod. Comm. Trasp. Alim. O.A	€ 12.505,71	€ 3.856,05	€ 7.804,26	€ 11.926,26	€ 10.400,60	€ 31.234,14	€ 77.727,02
Ig. Allevamenti Prod. Zootec.	€ 10.697,63	€ 8.532,57	€ 14.711,96	€ 9.605,01	€ 21.600,23	€ 39.951,51	€ 105.098,91
TOTALI	€ 40.697,42	€ 25.629,03	€ 46.112,36	€ 37.910,19	€ 66.311,10	€ 134.530,78	€ 351.190,88
I.Z.S. e/o Università degli Studi di Teramo							€ 10.329,12
TOTALE GEN.							€ 361.520,00

6. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. di trasmettere al Servizio Veterinario Regionale gli atti formali di approvazione dei programmi di attività inerenti l'attuazione dei Piani in parola, la cui spesa complessiva dovrà essere contenuta nei limiti dello stanziamento assegnato, dando atto dell'approvazione, con specifico provvedimento, della parte di attività svolta con personale aziendale, anche sotto forma di "progetto obiettivo" qualora contrattualmente assentito, ove dovranno essere specificamente indicati sia il personale coinvolto (nominativamente), sia la parte di spesa per ognuno impegnata;

7. le Aziende U.S.L., per lo svolgimento della attività di cui ai Piani in parola, potranno altresì avvalersi del supporto di Medici Veterinari Libero Professionisti appositamente incaricati ed autorizzati con gli atti

formali di cui al punto precedente, regolarmente iscritti all'Albo Regionale dei Medici-Veterinari riconosciuti o a contratto, secondo il vigente ordinamento, assicurando loro un compenso omnicomprendente di spese ed oneri di €20,66 per ogni allevamento controllato (bovino, ovino o caprino) secondo le indicazioni già fornite in precedenza dalla Regione;

8. i piani trasmessi dai Direttori Generali delle Aziende U.S.L. si intenderanno assentiti qualora il Servizio Veterinario regionale non formuli osservazioni nel termine di 30 gg dalla loro ricezione;
9. di dare atto che le somme sopra evidenziate, così come accertate sulla base del presente provvedimento di assegnazione, saranno indicate nelle rispettive unità previsionali della parte Entrata e della parte Spesa dei bilanci delle Aziende U.S.L. regionali, ai fini dello svolgimento delle attività o interventi ivi previsti;

10. il sottoscritto dirigente del Servizio Veterinario procederà all'adozione degli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi comprese le liquidazioni dei fondi alle Aziende U.S.L. regionali, previa acquisizione dei relativi rendiconti di attività ed economici;
11. di stabilire che i rendiconti presentati dalle Aziende U.S.L. potranno presentare, al massimo, un scostamento dall'attività programmata, non superiore al 20% per singola voce di conto;
12. di pubblicare la presente determinazione ed il relativo allegato che fa parte integrante della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
13. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli**

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA DI BASE E SPECIALISTICA**Graduatoria Regionale Provvisoria dei Medici Specialisti Pediatri di libera scelta per il periodo 1.7.2005 – 30.6.2006**

A norma dell'art. 2 del DPR 28.7.2000 n. 272/00 è stata formulata la graduatoria regionale provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta per il periodo 1.7.2005 - 30.6.2006 di seguito trascritta.

I medici interessati possono inoltrare alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo -via Conte di Ruvo, 74 Pescara -entro e non oltre (30) trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, eventuale istanza di riesame della propria posizione.

Successivamente, la graduatoria definitiva sarà notificata alle AA.SS.LL. ed agli Ordini Provinciali dei Medici della Regione Abruzzo.

num.	DOTT.	RESIDENZA	PUNTI
1)	CIPRIANI Franco P.te Romano, 100	ST. VINCENT - AO	53,10
2)	BRACCIALE Adriana C.so Umberto I, 161	CASOLI - CH	52,90
3)	DEL VOMANO Elettra Viale Europa, 3	MONTESILVANO - PE	51,10
4)	LAGUARDIA Luigi Via S. Pellico, 13	MONTESILVANO - PE	49,00
5)	DE SANTIS Loreta Via Dietro Corte, 34	BUSSI SUL TIRINO - PE	44,70
6)	CAVALLO Fausto Via E.De Filippo, 28	MARTINSICURO - TE	44,60
7)	DI CAMPLI Bambina Via Treviso, 21	LEGNARO - PD	42,60
8)	PRIMAVERA Maria B. Via F. Galiani, 5	CASTEL FRENTANO - CH	40,50
9)	ANNIBALE Domenico Via I. Silone, 20	TERAMO	39,50
10)	STIVALETTA Mauro Via V.Emanuele II, Vico III, 2	MONTEFALCONE NEL SANNIO - CB	39,50

11)	LANCI Maurizio Via G. Rossa, 3	PENNE	-	PE	38,40
12)	SISTO Maria R. C.da Villanesi, 81/E	FRANCAVILLA	-	CH	38,20
13)	IPPOLITI Vincenzo Viale Duca d'Aosta, 29	ALBA ADRIATICA	-	TE	37,50
14)	D'ANOLFI Sergio Via Mazzini, 36	PESCARA			37,20
15)	LOZZI Angela M. Via Colle della Fonte, 18	VITTORITO	-	AQ	37,00
16)	DI FRANCESCO Giovanna Via S. Vito, 56	S. VITO AL TAGLIAMENTO	-	PN	36,80
17)	CARLONE Gaetana Via F. De Sanctis, 56	PESCARA			36,20
18)	ORSINI Ivana V.le Alcione, 172	FRANCAVILLA	-	CH	35,20
19)	DI FABIO Sandra Via Colle Mulino, 21	SCAFA	-	PE	33,80
20)	CANDELORI Giannina Via Nazionale, 131	ROSETO	-	TE	33,50
21)	RANGHIERI Daniela Via M. Polo, 55	VASTO	-	CH	33,00
22)	ANTODARO Francesco Via Annunziatella, 111	MATERA			33,00
23)	MANCINELLI Carlo C.so Umberto, 1	CRECCHIO	-	CH	32,80
24)	PETRELLI Felice Via Papa Giovanni XXIII, 54	MOSCIANO S.A.		TE	32,60
25)	PAPOCCHIA Vittoria Via 4 Caselli	PISTICCI		MT	32,40
26)	CAFFE' Mariarosaria V.le Regina Elena, 62	PESCARA			31,90
27)	FEBO Concetta Via Crati Cond.Alma,14	MONTESILVANO		PE	30,00
28)	FAVOCCIA Iolanda Via Europa, 16	TORREBRUNA		CH	28,80
29)	SAGGESE Eleonora Via V. Emanuele, 56	RICCIA		CB	28,60
30)	RIGHETTI Maria Via del Corso, 20	COPPITO		AQ	28,30
31)	CIANCAGLIONI Gabriella				

	Via degli Alpini, 20		MEZZOLOMBARDO	TN	27,90
32)	SIMONGINI Donatella				
	Via Campo di fossa, 33		L'AQUILA		27,10
33)	DI PALMA Silvana				
	Via Istonia, 37	CH	CASTIGLIONE M.MARINO -		26,80
34)	CALA' Angela				
	V.le Terminillo, 5		CERIGNOLA -	FG	24,80
35)	CARATELLA Marianna				
	Via T.Bruni, 52		FRANCAVILLA -	CH	24,30
36)	LUPO Stefania				
	Via Firenze, 3		PESCARA		24,00
37)	SENESE Giuliana				
	Via Dante Alighieri, 27		GUGLIONESI -	CB	23,90
38)	GRAMENZI Rita				
	Via E. Caserta, 6		SIGILLO -	PG	23,80
39)	MAZZARINO Domenica				
	Via L. Polacchi, 30		PESCARA		23,60
40)	D'ALONZO Lidio				
	Via E.Ianni, 1		VASTO -	CH	23,30
41)	ANGELINI Roberta				
	C.da Mad. Delle Grazie, 333		ISOLA DEL GRAN SASSO -	TE	21,90
42)	MINCHILLI Gabriella				
	Via G. Mazzini, 53		NUOVAFELTRIA -	PU	21,00
43)	DI GIULIO Oscar				
	Via Paolucci, 45	AP	S.BENEDETTO DEL TRONTO -		20,95
44)	TOPAZIO Teresa				
	Via Campania, 28		PESCARA		20,80
45)	PAVONE Loredana				
	C.so Umberto I, 473/1		MONTESILVANO -	PE	20,40
46)	DOLENTE Filomena				
	Via De Vincentiis Cologna	ROSE-	ROSETO -	TE	20,20
47)	LEONE Gelsomina				
	Via Roma, 12/A		ORVIETO -	TR	20,10
48)	RANIERI Nicola				
	Via per Treglio, 152/D		LANCIANO -	CH	18,20
49)	SORELLA Assunta S.				
	C.so Umberto I, 90	CB	S.GIACOMO DEGLI SCHIAVONI-		17,80
50)	MARIANI Michelina				
	Via S.Rocco Sup., 34		COLLELONGO -	AQ	17,30

51)	ANGELOZZI Bartolomeo Via Giorgione, 3	PESCARA			17,00
52)	MASSARI Gina Via Cerreto, 266	MIGLIANICO	-	CH	16,90
53)	YASSIN Aatef Via Delle Ginestre, 29	PE		CITTA' SANT'ANGELO -	16,40
54)	CAPOZZI Giuseppina Via Delfico, 15	TE		S. NICOLO' A TORDINO -	16,20
55)	IANIERI Gladis Via Capestrano, 18	CHIETI			16,00
56)	CEGLIE Lucio Via Lago di Garda, 19	MONTESILVANO	-	PE	15,40
57)	GIANCATERINO Olga Porta Fornace, 4	PENNE	-	PE	14,80
58)	SOHRABI Akbar Via dei Colli, 27/C	MOLINA	-	TN	13,70
59)	MARCANTONIO Rossella Via B. Croce, 4	SULMONA	-	AQ	13,10
60)	LEPORE Ersilia Via Santa Chiara, 3	LARINO	-	CB	12,80
61)	SABATINI Laura V.le Europa, 64	CHIETI			12,80
62)	CINQUE Massimo Via Campo di fossa, 6/B	L'AQUILA			12,60
63)	COLASANTE Giuseppina Via Maria, 290	FROSINONE			12,40
64)	DEL DUCA Maria P. Via della Robbia, 20	SAN SALVO	-	CH	12,30
65)	GRECO Rita Via V. Emanuele, 1	LETTOMANOPPELLO	-	PE	11,50
66)	MUCI Stefania Via E. Scarfoglio, 7/A	L'AQUILA			10,80
67)	CASANI Anna Via G. Ungaretti, 29	CAMPOBASSO			10,50
68)	CAROLI Fabiana Via Garibaldi, 34	CARSOLI	-	AQ	9,90
69)	FUSILLI Paola Via Lago di Garda, 19	MONTESILVANO	-	PE	9,60
70)	PACE Filomena Viale Mazzini, 34	TERAMO			9,30

71)	MARIANO Matteo Via C. Battisti, 73	FG	CASALVECCHIO DI PUGLIA -		8,70
72)	IURESCIA Germana Via A. Di Camillo, 6/A		MONTEODORISIO -	CH	8,30
73)	DI GIORGIO Rocco Via Trinitapoli, km 1.600		FOGGIA		8,20
74)	RAGNI Luca Via Michetti, 6		ALBA ADRIATICA -	TE	7,65
75)	VILLANI Josephine Via Ponte Aiello, 84		ANGRI -	SA	7,50
76)	ROSSI Nadia Largo del popolo, 40		S.GIOVANNI LIPIONI -	CH	7,20
77)	FLORIO Maria I. Via G. Tittarosa		POGGIO PICENZE -	AQ	7,00
78)	ROSATO Teresa Via Parini, 9		PESCARA		6,60
79)	BELLOTTA Lorenzo Via F. Crispi, 63		AVEZZANO -	AQ	6,60
80)	BARBANTE Elisabetta Via Ravenna, 48		PESCARA		5,50
81)	POTTER Virginia Via del Circiuto, 111		PESCARA		4,80
82)	FERRARI Mariangela Via G. Rossini, 19		CHIETI		4,80
83)	CIERI Franca Via Ovidio, 9		SAN SALVO -	CH	4,70
84)	VERROCCHI Filippo Via Lucrezio, 22		SULMONA -	AQ	4,60
85)	RENZETTI Gabriele C.da Capraneto, 34		COLLECORVINO -	PE	4,60
86)	FABIANO Cecilia Via delle Fiamme Gialle		L'AQUILA		4,40
87)	DI GENOVA Francesca Via Nazionale Piane S. Atto,1		TERAMO		4,30
88)	CIMINO Paola Via F.Crispi, 25		L'AQUILA		4,20
89)	MASCIARELLI Graziella Via G. Di Paolo, 28	CH	S. MARTINO S. MARRUCCINA -		4,20
90)	MUCEDOLA Teresa Via Valignani, 55/C	PE	VILLANOVA DI CEPAGATTI		4,10

91)	PORCELLI Carmela M. Piano S. Rocco, 21	CERIGNOLA	FG	4,00
92)	PACIOCCO Donatella Via F. Verrotti, 60	PESCARA		4,00

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ
SANITARIA LOCALE N° 1
SEDE LEGALE - VIA XX SETTEMBRE, N. 27-
67051 AVEZZANO (AQ)
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A 01358880662

Corso di formazione per medici di emergenza sanitaria territoriale, per n. 20 posti + 4 riservati a medici non iscrivibili in graduatoria regionale

L'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona, in esecuzione della Deliberazione n° 254 dell'1.03.2005, ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. n° 270/2000 e sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n° 728 del 9.08.2004, intende realizzare un Corso di Formazione per Medici addetti all'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) per complessivi 24 posti, di cui 4 riservati a medici che non possono iscriversi nelle graduatorie regionali in quanto abilitati alla professione dopo il 31.12.1994 e non in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al D. L.vo dell'8.08.1991, n° 256 ed al D. L.vo del 17.08.1999, n° 368.

Il Corso di formazione è riservato a 20 medici, che non siano già in possesso dell'idoneità all'esercizio dell'Emergenza Sanitaria, scelti con il seguente ordine di priorità:

- 1) Medici titolari di incarico nei servizi di continuità assistenziale residenti nell'Azienda USL Avezzano- Sulmona secondo l'anzianità d'incarico; in carenza
- 2) Medici titolari di incarico nei servizi di continuità assistenziale residenti in Aziende UU.SS.LL. limitrofe della Regione Abruzzo (Lanciano-Vasto, L'Aquila, Pescara) secondo l'anzianità d'incarico; in carenza
- 3) Medici titolari di incarico nei servizi di continuità assistenziale in Aziende

UU.SS.LL. della Regione Abruzzo secondo l'anzianità di incarico; in carenza

- 4) Medici presenti nella Graduatoria Regionale di Medicina Generale valevole per l'anno 2005 residenti nel territorio dell'Azienda U.S.L., secondo l'ordine della Graduatoria; in carenza
- 5) Medici presenti nella Graduatoria Regionale di Medicina Generale valevole per l'anno 2005 non residenti nel territorio dell'Azienda U.S.L., secondo l'ordine della Graduatoria.

Si prevede, inoltre, la partecipazione di medici non inseribili nella graduatoria regionale per un numero di posti aggiuntivi pari al 20% (pari a 4) dei posti individuati. Questi ultimi medici, sempre con precedenza per quelli residenti nella U.S.L., saranno graduati secondo maggiore anzianità di laurea, voto di laurea, anzianità anagrafica.

La durata del Corso è di 350 ore e si svolgerà per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a sei mesi; l'impegno orario per la frequenza non potrà superare le 24 ore settimanali. Le assenze giustificabili non possono superare il 10% del monte ore complessivo, lo sfondamento del tetto comporta l'esclusione dal corso.

Il Corso, il cui programma sarà improntato agli obiettivi fissati dalla Deliberazione 22.05.03 della Conferenza permanente Stato-Regioni, specificandosi negli obiettivi clinico - assistenziali, organizzativi e relazionali meglio descritti nell'allegato alla Deliberazione G.R. n° 728 del 9.08.04 ed articolandosi in lezioni teoriche (per un massimo di 1/3 dell'orario complessivo) e in tirocini teorico-pratici presso i reparti: anestesia-rianimazione, traumatologia, pronto soccorso, cardiologia, C.O. e U.O. 118.

Nell'ambito del percorso formativo, saranno svolti i corsi di: BLS, ACLS e ATLS adulto e pediatrico; Dispatch.

La domanda di ammissione al Corso di Formazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà essere indirizzata all'Azienda U.S.L. Avezzano-Sulmona – Direzione Sanitaria Aziendale _ Via XX Settembre, 27, 67051 Avezzano e dovrà pervenire, a pena l'esclusione, entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente bando. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data

dell'Ufficio Postale accettante. L'Azienda USL Avezzano-Sulmona non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda dovuta ad eventuali disguidi o ritardi postali.

Avezzano, lì _____

IL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA U.S.L. AVEZZANO-SULMONA
Dott. Ing. Fulvio Catalano

All'Azienda U.S.L. Avezzano-Sulmona
 Direzione Sanitaria Aziendale
 Via XX Settembre, 27
 67051 AVEZZANO (AQ)

In riferimento alla Vostra Deliberazione n° 254 dell'1.03.2005, il/la sottoscritto/a Dott. _____, residente in _____, Via _____, Tel. _____ Cell. _____

C H I E D E

di essere ammesso al corso di formazione per medici di Emergenza Sanitaria territoriale indetto da Codesta Azienda U.S.L. ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. n°270/2000 ed in applicazione della Deliberazione G.R. n°728 del 9.08.2004

Al sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci:

D I C H I A R A

- A) - di essere nato il _____ a _____ ;
- B) - di essere abilitato all'esercizio della professione medica dal _____ ;
- C) - di essere iscritto all'Albo dei Medici della Provincia di (____) dal _____ ;
- D) - di essere residente a _____ (____) dal _____ ;
- E) - di essere titolare di incarico nel Servizio di Continuità Assistenziale nell'Azienda U.S.L. di _____ dal _____ ;
- oppure
- F) - di essere iscritto nella Graduatoria dei medici di Medicina Generale della Regione Abruzzo valevole per l'anno 2005, posizione n° _____, punti _____ ;
- oppure
- G) - di aver conseguito la laurea in data _____ presso l'Università di _____ con voto _____ ;

Il sottoscritto dichiara di voler ricevere ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura al seguente indirizzo: _____
 C.A.P. _____ (____)

Data ____ . ____ . ____

in fede _____

N.B. : Allegare fotocopia di un documento di identità valido

P.S. : è necessario anche sottoscrivere l'informativa ai sensi della legge sulla privacy sul retro.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

La legge 31 dicembre 1996, n° 675 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

La legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che all'interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto.

Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti sono necessari per i fini istituzionali dell'Amministrazione Azienda Unità Sanitaria Locale Avezzano - Sulmona ai soli fini del procedimento per il quale sono richiesti e comunicati a personale dipendente a vario titolo coinvolto nel procedimento od, eventualmente, a professionisti in rapporto di collaborazione con l'AUSL.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio di Emergenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Avezzano - Sulmona.

All'aspirante agli incarichi di cui alla retrostante domanda competono i diritti previsti dall'art. 13 della Legge n° 675/96 e, quindi, avrà la possibilità di accedere ai suoi dati e chiederne la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi di legge, la cancellazione o il blocco.

Preso atto dell'informativa di cui sopra, consento al trattamento dei miei dati personali ed alla loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

Data ____ . ____ . ____

Firma _____